



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 marzo 2011 (07.04)
(OR. en)**

7650/11

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0196 (COD)**

**CODEC 400
CONSOM 37
JUSTCIV 60
PE 133**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Bruxelles, 23-24 marzo 2011)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, sig. Andreas SCHWAB (PPE, DE), ha presentato, a nome della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori una relazione comprendente 215 emendamenti (emendamenti 1-215) alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori. In aggiunta, sono stati presentati 49 emendamenti (emendamenti 216-264).

II. DISCUSSIONE

Il relatore, sig. Andreas SCHWAB (PPE, DE), ha aperto la discussione ringraziando sentitamente il deputato Diana WALLIS (ALDE, UK), relatore del parere della Commissione giuridica, i relatori ombra, deputati Evelyne GEBHARDT (S&D, DE), Emilie TURUNEN (Verts/ALE, DK), Robert ROCHEFORT (ALDE, FR) e Kyriacos TRIANTAPHYLIDIS (GUE/NGL, CY) e Adam BIELAN (ECR, PL), e :

- ha messo in risalto che il Parlamento europeo ha dimostrato l'esistenza di una linea trasversale nell'interesse dei consumatori e del mercato interno;
- ha dichiarato di ritenere che mercato interno significhi armonizzazione, cosa che finora non si è realizzata, ma che per altri aspetti non direttamente ad esso correlati si possa lasciare agli Stati membri un margine di libertà per ottenere una legislazione equilibrata;
- ha messo in luce i miglioramenti arrecati dal compromesso, specialmente riguardo alla protezione dei consumatori: diritto di recesso (14 giorni), possibilità di ricevere il contratto per e-mail o su supporto cartaceo (per le vendite a domicilio) e un maggiore livello di trasparenza per gli acquisti su internet;
- ha sottolineato che la direttiva è stata resa praticabile per le PMI e le piccole aziende, ad esempio prevedendo un diritto di recesso per telefono o affrontando il problema di un autentico diritto di restituzione dei beni e mirando ad un modulo standard che agevoli il diritto di recesso;
- ha fatto presente che i principi comuni non bastano, come ha dimostrato la crisi dell'euro, e che la soluzione si ottiene da norme comuni a sostegno dei principi comuni;
- ha concluso che norme omogenee sono garanzia di certezza del diritto e che si è tenuto conto della diversità culturale.

Il ministro Enikő GYŐRI, Presidente in carica del Consiglio, è intervenuto e:

- ha accolto con favore l'opportunità di parlare su questa importante proposta ed ha rammentato che in seno al Consiglio si è raggiunto un accordo nel dicembre 2010, con l'adozione formale da parte del Consiglio di un approccio generale il 24 gennaio 2011;

- ha messo in risalto che il Consiglio è pervenuto ad un accordo soltanto dopo aver discusso per oltre due anni quale sarebbe stato il miglior equilibrio tra i diritti dei consumatori a livello UE e la legislazione degli Stati membri in vigore e quegli aspetti dei diritti dei consumatori che potevano quindi essere armonizzati;
- ha illustrato le difficoltà della proposta mettendo in risalto che sono occorse oltre sessanta riunioni del Gruppo di lavoro del Consiglio per raggiungere una maggioranza qualificata e che, ciononostante, si è rivelato impossibile ottenere un accordo sul capo IV (vendita di beni) e sul capo V (clausole abusive), e ciò ha determinato la decisione di sopprimere questi capi, concentrandosi invece sui contratti conclusi da un consumatore fuori dei locali commerciali e a distanza, come promosso dalla Commissione in quanto il testo del Consiglio offriva un valore aggiunto a livello UE.
- ha fatto presente che la presidenza ha ritenuto che il Parlamento europeo potesse dare ulteriore slancio alla discussione decidendo di sottoporre la questione alla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, nel qual caso la presidenza ungherese si sarebbe adoperata nel tentativo di raggiungere tempestivamente un accordo, idealmente in prima lettura, in funzione del quale si sarebbero però adottati emendamenti;
- ha messo in risalto che la possibilità di raggiungere un accordo tempestivo in prima lettura poteva essere presa in considerazione concentrandosi sul capo I (definizioni) e sul capo III (contratti a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali), dato che l'approccio generale del Consiglio non differiva tanto dalle proposte di modifica del Parlamento votate dalla Commissione giuridica (JURI) e dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), ed essendovi la possibilità di ottenere un autentico valore aggiunto europeo;
- ha concluso dichiarando che la presidenza è disposta ad una totale collaborazione con il Parlamento e la Commissione per ottenere un risultato proficuo, anche se l'esito potrebbe non essere quello atteso, se ciò fosse nell'interesse dei consumatori.

Il Commissario Viviane REDING ha voluto iniziare il suo intervento rammentando il compimento del ventesimo anniversario del mercato unico, che dovrebbe giovare sia ai consumatori, sia alle imprese, e:

- ha dichiarato di ritenere che il negoziato, durato due anni, abbia dimostrato che era diventato molto difficoltoso raggiungere un accordo sull'intera direttiva in base alla proposta della Commissione e che si dovrebbe evitare un calo del grado di protezione dei consumatori a livello nazionale;
- ha espresso la propria gratitudine alle Commissioni parlamentari ed ai relatori, nonché ai relatori ombra, per la ricerca di un compromesso, ed ha fatto presente che l'approccio generale del Consiglio ha ristretto l'ambito di applicazione della proposta e si è focalizzato soltanto sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- ha fatto presente che l'approccio generale del Consiglio, mirando a migliorare il funzionamento del mercato interno e al contempo a creare valore aggiunto per i consumatori, è stato un buon punto di partenza per trovare un valido compromesso, ma che si dovrebbero convenire ulteriori innalzamenti della protezione dei consumatori, dato che la proposta della Commissione ambiva a diventare una direttiva in materia di diritti;
- ha dichiarato che la Commissione ha potuto accettare l'emendamento 122 (sull'assunzione del costo della restituzione dei beni successivamente al recesso), che non è contraria all'emendamento 116 (sulla proroga del periodo di recesso per consumatori non informati del loro diritto di recesso), che ha potuto appoggiare in parte l'emendamento 107 (paragrafi 1 bis e 1 ter sulla lotta ai costi occulti in Internet), ma non ha potuto accettare l'emendamento 141, in quanto obbligherebbe i commercianti a distanza a fornire merci o a prestare servizi in qualsiasi altro Stato membro;
- si è detta fiduciosa della possibilità di trovare ancora un compromesso accettabile ed equilibrato.

La sig.ra Diana WALLIS (ALDE, UK), relatore del parere della Commissione giuridica (JURI):

- ha ringraziato il relatore del suo lavoro;
- ha messo in risalto le difficoltà poste da concetti giuridici differenti che costituiscono una barriera nei confronti delle reali possibilità sia dei consumatori che delle PMI nell'ambito del mercato interno;

- ha fatto presente che la Commissione giuridica avrebbe desiderato poter fare di più, ad esempio riguardo al capo vertente sulle clausole abusive, ed in particolare nel settore della trasparenza, vista l'importanza sotto il profilo del mercato interno e dei diritti dei consumatori;
- ha concluso che il riesame dell'acquis relativo ai consumatori è stato espletato, anche se non su tutte le direttive, e che le discussioni in merito dovrebbero continuare.

Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI), Relatore del parere della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON):

- ha ringraziato il relatore per il suo sforzo, considerando il miglioramento che si è potuto apportare alla proposta della Commissione;
- ha voluto sollevare tre aspetti: l'inclusione dei beni digitali nella proposta, il chiaro segnale lanciato per l'elaborazione di metodi alternativi di composizione delle controversie e la prospettiva che i prodotti finanziari di modesta entità e/o innovativi siano oggetto di specifiche direttive in ambito finanziario o di una futura direttiva sulla protezione dei consumatori;
- ha auspicato che i provvedimenti adottati dalla Commissione per garantire un elevato grado di protezione dei consumatori conducano ad una totale armonizzazione della normativa in materia di protezione dei consumatori nell'Unione europea.

Sono intervenuti i seguenti oratori a nome dei rispettivi gruppi politici.

Prendendo la parola a nome del gruppo PPE, Raffaele BALDASSARRE (PPE, IT):

- ha elogiato il relatore per aver ottenuto una collaborazione talmente valida tra la Commissione JURI e la Commissione IMCO;
- ha fatto presente che disporre di livelli diversi di armonizzazione arrecherà risultati rilevanti che a loro volta produrranno un valore aggiunto per i cittadini europei, in particolar modo il diritto di recesso per 14 giorni e i nuovi obblighi di informazione per quanto riguarda il prezzo, l'identità e l'ubicazione della parte cedente, elementi destinati ad aumentare la fiducia negli acquisti transfrontalieri creando la certezza del diritto necessaria al commercio elettronico.

- ha sottolineato che la direttiva potrebbe fare da base per misure supplementari che spazino dal riesame della legislazione europea in materia di contratti al meccanismo alternativo di composizione delle controversie, in quanto l'armonizzazione è una *conditio sine qua non* per un mercato interno imperniato sui diritti dei consumatori ed al servizio dei cittadini europei;
- ha concluso che il compromesso si è pienamente uniformato alla relazione del prof. Monti al presidente Barroso, in cui si è sottolineato che i consumatori ed il loro benessere dovrebbero collocarsi al centro della prossima fase del mercato interno.

Intervenendo a nome del gruppo S&D, Evelyne GEBHARDT (S&D, DE):

- ha sottolineato che i negoziati sono stati ardui vista l'iniziale divergenza delle opinioni, però dopo il voto in Commissione parlamentare il gruppo S&D è stato in grado di appoggiare il pacchetto di compromesso alla votazione in sessione plenaria;
- ha fatto presente che disporre di norme minime di armonizzazione contenenti deroghe per quanto già totalmente armonizzato, rappresenta un valido compromesso;
- ha messo in risalto che avere estromesso i servizi sociali, i servizi sanitari e il gioco d'azzardo dal campo di applicazione della direttiva costituisce un aspetto importante del compromesso, poiché queste tematiche richiedono una specifica normativa;
- ha espresso l'opinione che i doveri di informazione nei confronti dei consumatori siano stati rafforzati, ma che la soppressione del capo II abbia portato a sopprimere punti importanti delle disposizioni in materia di informazione, cosa che per il gruppo S&D non è risultata accettabile;
- ha fatto presente che i prodotti elettronici sono stati inclusi nel compromesso, non essendo presenti nella proposta della Commissione, poiché se ne è resa necessaria l'inclusione in considerazione delle vendite a distanza su internet;
- ha sottolineato che il gruppo S&D non è stato affatto soddisfatto del modo in cui è stato trattato il capo V (clausole abusive) e che i lavori relativi dovrebbero continuare;
- ha messo in risalto che occorrerebbe discutere ulteriormente a fondo sui servizi finanziari, che erano contemplati dalla proposta della Commissione per poi essere esclusi nel compromesso;
- ha concluso sottolineando che la votazione a favore del pacchetto di compromesso e il rinvio alla Commissione parlamentare non implicano affatto che il gruppo S&D sia favorevole ad un accordo in prima lettura.

Prendendo la parola a nome del gruppo ALDE, Robert ROCHEFORT (ALDE, FR):

- ha espresso l'opinione che la proposta sia importante ed includa notevoli progressi, ad esempio le vendite a distanza, anche su internet, poiché l'e-business giova ai consumatori, alle PMI e all'artigianato;
- ha fatto presente che selezionare una serie di tematiche specifiche per procedere ad una completa armonizzazione di diritti e doveri di tutte le parti costituisce la sola modalità europea affinché i cittadini dei diversi Stati membri si giovino della stessa tutela;
- ha sottolineato che dovranno cambiare talune abitudini, in particolar modo le specificità giuridiche puramente nazionali, poiché vivere in Europa significa cambiare abitudini a beneficio dell'interesse generale e della comunità;
- ha dichiarato di ritenere che, sebbene il testo debba essere ancora migliorato negoziando con il Consiglio e la Commissione, e l'opera svolta dal relatore ha già contribuito a ciò, il voto unanime di tutti i gruppi politici sugli emendamenti sia un forte segnale per mantenere la fiducia dei consumatori nel mercato interno.

Parlando a nome del gruppo ECR, Adam BIELAN (ECR, PL):

- ha ringraziato il relatore per il suo operato durante questi due anni e mezzo che ha portato alla sicurezza del diritto per quanto riguarda le transazioni su internet, aumentando quindi la fiducia dei cittadini in tale ambito dato che si sono rafforzati e chiariti i loro diritti;
- ha auspicato che le disposizioni in materia di vendite a distanza siano un impulso per le transazioni elettroniche, il cui risultato in definitiva sarebbe migliorare l'economia;
- ha fatto presente che il negoziato è consistito nel trovare un equilibrio tra gli interessi dei consumatori ed il livello minimo possibile di effetti negativi per le imprese, le PMI europee in special modo;
- ha sottolineato che il compromesso è costituito da un testo pragmatico con livelli di armonizzazione misti, i cui elevati gradi di protezione dei consumatori non dovrebbero essere diminuiti negli Stati membri interessati;
- ha espresso l'opinione che la Commissione JURI abbia negoziato il capo V nella direzione opportuna;
- ha concluso che i successivi passi del negoziato contribuiranno ad affrontare le differenze che ancora permangono allo scopo di ottenere il più elevato vantaggio per i consumatori e per le imprese.

Parlando a nome del gruppo Verts/ALE, Emilie TURUNEN (Verts/ALE, DK):

- ha fatto presente che il mercato interno costituisce una pietra angolare della cooperazione europea e che i cittadini europei devono essere al centro del mercato interno;
- ha dichiarato di ritenere che il compromesso sia una totale rifusione della proposta della Commissione datata 2008;
- ha messo in risalto che il Parlamento europeo si concentrerà sulle norme di cui si gioveranno sia i cittadini che le imprese, come certamente nel caso delle disposizioni in materia di vendite a distanza, cioè il diritto di recesso valido per 14 giorni e le norme comuni per la restituzione dei beni;
- ha fatto presente che per il gruppo Verts/ALE è importante che siano contemplati anche i beni immateriali, ad esempio un software da scaricare;
- ha messo in evidenza che il gruppo Verts/ALE vorrebbe qualcosa di maggiore ampiezza ed ambizione;
- ha concluso che il compromesso, da un punto di vista politico, va certamente a beneficio dei cittadini.

Parlando a nome del gruppo GUE/NGL, Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (GUE/NGL, CY):

- ha messo in risalto che il gruppo GUE/NGL, sin dall'inizio stesso del negoziato, è stato contrario all'inevitabile riduzione dei diritti dei consumatori;
- ha fatto presente che la proposta della Commissione rappresenta un limite di guardia, poiché un'armonizzazione globale dei diritti dei consumatori significa un livellamento al ribasso della protezione dei consumatori nell'UE;
- ha espresso l'opinione che il compromesso del Parlamento europeo abbia una prospettiva differente e sia basato sul concetto di un'armonizzazione mista che lascia agli Stati membri la possibilità di rafforzare la protezione dei consumatori;
- ha messo in risalto che per il gruppo GUE/NGL è importante che i servizi sociali, i servizi sanitari e il gioco d'azzardo siano stati estromessi dal campo di applicazione della direttiva, poiché tali attività non si basano su una relazione commerciante/consumatore;
- ha concluso che l'appoggio per il compromesso del Parlamento europeo non implica in alcun modo una cambiale in bianco per la Commissione, e che si dovrà prestare attenzione agli aspetti importanti per il gruppo GUE/NGL, in particolar modo le disposizioni sulle vendite a distanza.

Parlando a nome del gruppo EFD, Oreste ROSSI (EFD, IT):

- ha dichiarato di ritenere che la direttiva sui diritti dei consumatori sia un'esemplificazione delle difficoltà delle istituzioni UE nel produrre atti significativi di rilevanza giuridica e politica quando occorrono;
- nondimeno, ha espresso l'opinione che il compromesso contenga risultati positivi, come il diritto di recesso, pur tutelando le PMI;
- ha insistito sulla necessità di non sopprimere i punti di forza essenziali durante i venturi negoziati con il Consiglio;
- ha dichiarato che il gruppo EFD è disposto a votare a favore di un più elevato livello di armonizzazione nella misura in cui ciò si ponga in linea con gli interessi dei cittadini e delle PMI e non pregiudichi i diritti degli Stati membri;
- ha invitato il Consiglio a sostenere gli emendamenti che saranno adottati in sessione plenaria.

Parlando a nome dei Non iscritti, Franz OBERMAYR (NI, AT):

- ha espresso il parere che sia arduo per i cittadini comprendere la sostanza di taluni diritti, ad esempio quando si tratta di scaricare dati, e che quindi sia necessario un diritto di recesso;
- ha fatto presente che, nondimeno, nelle vendite porta a porta, in cui il rischio di essere indotto in errore esiste, occorrerebbe tener presente di non sovraccaricare le imprese;
- ha concluso che è necessaria una protezione dei consumatori di ampia portata, dovendo però tenere conto degli interessi delle imprese.

Anna Maria CORAZZA BILDT (PPE, SE):

- ha accolto il compromesso come passo validissimo nella giusta direzione, specialmente riguardo al consenso sul diritto di recesso e sugli obblighi di informazione per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, pur auspicando che si prosegua relativamente ai rimedi per i difetti di conformità, alle garanzie ed alle clausole abusive;
- ha chiarito l'auspicio di un'armonizzazione totale raggiungendo il corretto equilibrio fra trasparenza, certezza del diritto, maggiore libertà di scelta per il consumatore e minori oneri burocratici per le imprese, dato che le norme comuni sono nell'interesse sia dei consumatori, sia delle imprese;
- ha dichiarato che dovrebbe essere combattuta la supposizione che le norme nazionali proteggano i consumatori ed invece le norme comuni europee giovino alle imprese;
- ha dichiarato di ritenere che il gruppo PPE abbia avuto un atteggiamento flessibile e costruttivo, a differenza della sinistra che ha ridotto il dibattito ad una comparazione giuridica tra norme nazionali, dato che è l'interesse degli europei a dover prevalere e ciò non sarebbe così nel caso di un'armonizzazione minima e di deroghe nazionali, come patrocinato dai socialdemocratici;
- ha espresso totale appoggio al relatore ed ha concluso affermando che la direttiva sui diritti dei consumatori è una pietra miliare nel rilancio del mercato unico al fine di ingenerare fiducia ed accelerare la crescita, la competitività e l'occupazione.

Antonio MASIP HIDALGO (S&D, ES):

- ha fatto presente che si devono migliorare punti essenziali e, quindi, ha chiesto un nuovo rinvio della questione alla Commissione parlamentare;
- ha espresso il parere che la proposta della Commissione non sia valida, come segnalato dalle associazioni di consumatori;
- ha messo in rilievo che imporre una massima armonizzazione (articolo 4) ponendo in essere la stessa protezione in tutti gli Stati membri, implicherebbe un protezione più debole per numerosi consumatori in quegli Stati membri che già dispongono di un robusto sistema di protezione;
- ha fatto presente, per quanto riguarda le clausole abusive, che l'elenco non dovrebbe essere esauriente, che l'onere della prova sia ricondotto al commerciante, e che le clausole contrattuali siano formulate in maniera chiara ed intellegibile;
- ha concluso che, secondo l'Eurobarometro, il 79% dei commercianti ritiene che un'armonizzazione totale delle clausole abusive non avrebbe un impatto significativo sulle loro vendite all'estero.

Malcolm HARBOUR (ECR, UK):

- in qualità di presidente della Commissione IMCO, ha reso merito ai lavori di quest'ultima, compreso il relatore;
- si è dichiarato d'accordo sulla necessità che i colegislatori procedano e elaborino qualche decisione, pur riconoscendo le difficoltà politiche sia sul fronte del Consiglio che su quello del Parlamento, ed ha fatto presente che il Parlamento dovrebbe votare gli emendamenti, per inviare un palese segnale politico, e poi rinviare la questione alla Commissione parlamentare;
- ha ringraziato la presidenza ed il ministro Enikő GYORI per il loro impegno, pur ritenendo che ancora non sia possibile concludere i negoziati e che una riunione pubblica sarebbe nell'interesse dei cittadini e dei consumatori;
- ha respinto l'opinione espressa dal deputato Anna Maria CORAZZA BILDT (PPE, SE) che la direttiva sui diritti dei consumatori sia una pietra miliare, ritenendola piuttosto un gradino, un cauto passo verso l'armonizzazione in un contesto di reazioni politiche ed emotive, dato che i consumatori e le loro organizzazioni non intendono farsi sottrarre diritti;

- ha dichiarato di ritenere che il compromesso abbia aggiunto valore effettivo per i consumatori e per le imprese, specialmente nei settori del commercio elettronico e transfrontaliero, ma ha chiesto al commissario Viviane REDING un quadro per compiere progressi verso una maggiore armonizzazione, anziché una serie di iniziative frammentarie, come i contratti conclusi dal consumatore.

Małgorzata HANDZLIK (PPE, PL):

- ha fatto presente che si tratta di una relazione ardua e di una direttiva importante per i consumatori come pure per il commercio elettronico e transfrontaliero perché i consumatori vogliono la garanzia che i prodotti acquistati on-line siano consegnati, e ciò implica una questione di certezza del diritto, mentre al contempo le disposizioni non dovrebbero essere gravose per i commercianti;
- ha messo in risalto che, sebbene il compromesso stia avvicinando l'obiettivo, sono ancora da compiere alcuni progressi e che un'armonizzazione totale sarebbe di giovamento per i consumatori;
- ha espresso l'opinione che in numerosi settori cruciali le soluzioni siano perfettamente idonee alle esigenze dei consumatori, ad esempio nel caso del diritto di recesso per 14 giorni;
- ha concluso che il Consiglio ed il Parlamento dispongono di una valida base per trovare una soluzione ambiziosa.

Bernadette VERGNAUD (S&D, FR):

- si è congratulata con il relatore ed i relatori ombra, in particolar modo con il deputato Evelyne GEBHARDT (S&D, DE), dato che la proposta della Commissione era un'aberrazione che metteva in pericolo la protezione dei consumatori con la minaccia di un'armonizzazione totale;
- ha accolto con favore il compromesso trovato, che rispetta la possibilità che gli Stati membri introducano norme di protezione più vigorose, pur garantendo che il grado minimo di protezione sia di elevato livello per tutti i consumatori europei, ad esempio la durata massima dei contratti fissata a 12 mesi, le informazioni sui contratti a distanza e le vendite a domicilio, prevedendo che il pagamento sia richiesto soltanto entro il termine del periodo di recesso di 14 giorni;

- ha dichiarato di rifiutare l'armonizzazione totale di cui al capo V (clausole abusive), perché il livello di protezione non è sufficiente e perché non vi si tiene conto del fatto che i meccanismi di frode possono essere combattuti soltanto con il recesso.

Edvard KOŽUŠNÍK (ECR, CZ):

- ha espresso apprezzamento per il lavoro del relatore, che ha formulato un eccellente compromesso mantenendo due principi fondamentali della proposta iniziale della Commissione, cioè quello della migliore regolamentazione, che consente l'eliminazione delle barriere nel mercato interno, e quello del conseguimento di un livello massimo di protezione dei consumatori eliminando ostacoli e barriere create dagli esoneri e dalle particolarità degli Stati membri;
- ha concluso che, anche se non è stata raggiunta un'armonizzazione totale, il compromesso ha due aspetti positivi in quanto aiuta ad eliminare ostacoli nel mercato interno e contribuisce ad accelerare la competitività.

Kurt LECHNER (PPE, DE):

- ha espresso l'opinione che, nonostante i numerosi miglioramenti del pacchetto, il compromesso abbia un'incidenza sulle piccole imprese, non sia di reale beneficio per i consumatori, arrechi un'armonizzazione molto circoscritta e che il mercato interno non sia promosso;
- ha fatto presente che la proposta della Commissione è troppo ampia riguardo alla definizione di vendita a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e che si è reso palese che il Parlamento europeo non può occuparsi adeguatamente di una tale mole di emendamenti;
- ha sottolineato che, per quanto riguarda le vendite a distanza, il compromesso ha portato dei miglioramenti, ma che per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali tante complicazioni giuridiche creeranno difficoltà alle piccole imprese, ad esempio imbianchini o elettricisti.

Sylvana RAPTI (S&D, GR):

- ha ringraziato il relatore nonché il deputato Evelyne GEBHARDT (S&D, DE), relatore ombra del gruppo S&D, per il loro impegno a trovare un accordo e per la valida base di lavoro da essi fornita;
- ha ringraziato il commissario Viviane REDING per l'ottimismo a cui ha dato spazio il suo intervento nel corso del dibattito;
- ha espresso il parere che un'armonizzazione minima è una valida soluzione e che, riferendosi alla sua cittadinanza greca, ossia di uno Stato membro con un elevato grado di protezione dei diritti dei consumatori, non sarebbe possibile tollerare una restrizione di tali diritti;
- ha chiarito che il motivo per cui un'armonizzazione minima è una soluzione valida è che, raccogliendo pezzi e frammenti qua e là, il risultato finale sarebbe stato una mostruosità.

Damien ABAD (PPE, FR):

- ha espresso apprezzamento per il lavoro del relatore avendo consentito un accordo trasversale riguardo ad una proposta partita male;
- ha messo in risalto che l'Europa dovrebbe essere favorevole a progressi concreti, come nel caso dei consumatori che adesso godono del diritto di recesso per gli acquisti on-line su siti di vendite all'asta come eBay;
- ha dichiarato di ritenere che il compromesso rafforzerà le condizioni che fanno da contesto del commercio transfrontaliero, pur senza diminuire il livello di protezione dei consumatori;
- ha fatto presente che dovrebbero essere reperite nuove fonti di crescita in modo da affrontare l'attuale crisi, e che la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione UE consentirà alle imprese di trarre pieno vantaggio dal potenziale del mercato interno, dato che soltanto il 22% degli scambi è di carattere transfrontaliero;
- ha messo in risalto che durante tutto il negoziato il principio è stato armonizzare soltanto offrendo una protezione equivalente, di modo che potessero mantenersi gli aspetti giuridici nazionali molto cari a singoli Stati membri, ad esempio il vizio occulto e la vendita a domicilio in Francia;
- ha concluso che il Parlamento europeo, destra e sinistra insieme, ha dimostrato la propria capacità di rispondere alle preoccupazioni quotidiane della gente.

Olga SEHNALOVÁ (S&D, CZ):

- ha rammentato che il principio di protezione dei consumatori non è sempre esistito e che perciò i diritti di questi ultimi adesso devono essere tutelati;
- ha messo in risalto che questo atto legislativo è importante perché la situazione è molto diversa a seconda degli Stati membri interessati;
- ha concluso che aumentare i diritti dei consumatori non è contrario alle imprese e agli scambi.

Regina BASTOS (PPE, PT):

- ha ringraziato il relatore per il suo impegno nel negoziare, che ha consentito di ottenere un compromesso, come pure tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della relazione;
- ha sottolineato che lo scopo è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, nonché mettere le imprese europee, a prescindere dalle loro dimensioni, in condizione di venire incontro alle esigenze dei consumatori di tutti e 27 gli Stati membri senza ostacoli giuridici superflui;
- ha espresso l'opinione che questa nuova direttiva metterà fine alla frammentarietà legislativa, dando al contempo impulso al mercato interno, specialmente con l'obbligo di informazioni chiare, intellegibili e tempestive;
- ha messo in evidenza l'aspetto positivo della riconduzione dell'onere della prova e che per i contratti a distanza, specialmente quelli via telefono o internet, occorrerebbero norme chiare ed una protezione dei consumatori che si avvalga di strumenti chiari ed efficaci;
- ha concluso che dal negoziato istituzionale risulterà un'Unione più competitiva ed europea nell'ambito dell'economia mondiale.

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO (S&D):

- ha dichiarato che è positivo ottenere una direttiva sui diritti dei consumatori istituendo uno strumento orizzontale che compendia le quattro direttive esistenti;

- ha messo in risalto che un mercato interno caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori è cruciale per la crescita ed un'occupazione sostenibile, però ciò dovrebbe essere conseguito lasciando agli Stati membri la facoltà di rafforzare la protezione dei consumatori e limitando l'armonizzazione totale alle transazioni transfrontaliere;
- ha fatto presente che all'interno della Commissione ECON si è registrato un ampio consenso in merito all'inclusione dei servizi finanziari nella serie di norme contenute nella direttiva, che quindi sono orizzontali, in linea con la legislazione settoriale dell'Unione e con la legislazione nazionale e, dunque, sono a scampo di lacune, e che tale orientamento non è bastevolmente rispecchiato nel testo di compromesso;
- ha concluso che ci si dovrebbe avviare verso una carta europea dei consumatori nel settore dei servizi finanziari.

Alajos MÉSZÁROS (PPE, SK):

- ha ringraziato il relatore del suo lavoro;
- ha fatto presente che norme armonizzate dovrebbero promuovere la fiducia nel mercato interno e arrecare certezza del diritto, che giova all'economia;
- ha dichiarato di ritenere che l'unica soluzione accettabile sia la combinazione di un'armonizzazione minima e di un'armonizzazione totale;
- ha fatto presente che per adesso i contratti transfrontalieri sono impediti e che, per quanto riguarda gli acquisti on-line, la gente è restia per mancanza di fiducia;
- ha messo in risalto che questo quadro normativo dovrebbe essere un aiuto per le PMI e quindi non dovrebbe creare loro difficoltà;
- ha concluso che la direttiva dovrebbe incrementare gli scambi nel mercato interno.

Prendendo la parola nell'ambito della procedura "catch the eye", sono intervenuti i seguenti deputati.

Seán KELLY (PPE, IR):

- si è congratulato sia con il relatore sia con gli altri deputati che hanno partecipato al compromesso, la presidenza ungherese e il Commissario Viviane REDING per avere sempre garantito la propria presenza a Strasburgo;
- ha messo in risalto che il compromesso riguardava il mercato interno e l'armonizzazione, ma che si è trattato di un "work in progress" in cui meritano di essere messi in rilievo il diritto di recesso, le clausole abusive e la flessibilità accordata ai governi nazionali;

- ha fatto presente che se una siffatta struttura fosse stata adottata per altre direttive, ad esempio quella FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione), il loro funzionamento sarebbe risultato migliore;
- ha concluso affermando che la direttiva sui diritti dei consumatori integra la direttiva "servizi" e la direttiva sulla tutela dei dati, e ciò significa che essa rappresenta un valido progresso.

María IRIGOYEN PÉREZ (S&D, ES):

- si è congratulata con il relatore e con il deputato Evelyne GEBHARDT (S&D, DE);
- ha messo in risalto che l'obiettivo non dovrebbe consistere nel ridurre diritti esistenti in taluni Stati membri, bensì nel trovare un equilibrio tra l'elevato livello di protezione dei consumatori e la difesa della competitività delle imprese, che potrebbe essere possibile soltanto mediante un'armonizzazione minima, lasciando ai singoli Stati membri la possibilità di migliorarlo.

Cristian Silviu BUȘOI (ALDE, RO):

- si è congratulato con il relatore, con il relatore del parere e con i relatori ombra;
- ha accolto con favore il compromesso generale convenuto da tutti i gruppi politici, ritenendo che gli obblighi di fornire informazioni chiare nei contratti e l'armonizzazione delle disposizioni sul diritto di recesso costituiscano significativi miglioramenti;
- malgrado la necessità di promuovere le attività economiche transfrontaliere, ha espresso qualche preoccupazione circa l'obbligo per i commercianti di effettuare consegne in altri Stati membri (articolo 22bis), specialmente per quanto riguarda merci deperibili e prodotti digitali.

Silvia-Adriana ȚICĂU (S&D, RO):

- ha messo in risalto che tutti i cittadini dovrebbero avere diritto a ricevere informazioni prima di stipulare un contratto, e che i commercianti dovrebbero informare i consumatori prima di ottenere il loro accordo;

- ha fatto presente che ciò implica che debba essere possibile bloccare le spese effettuate su una carta di credito e che occorra proteggere i consumatori da clausole abusive, mentre invece nei servizi bancari, assicurativi e nei contratti in ambito turistico le clausole sono scritte in caratteri di dimensioni minime, di ardua lettura e che non lasciano a coloro che ciononostante le leggono effettiva facoltà di negoziazione;
- ha concluso che le associazioni nazionali dei consumatori dovrebbero occuparsi delle clausole abusive.

Zuzana ROITHOVÁ (PPE, CZ):

- ha ringraziato il relatore per l'appoggio dato all'emendamento da ella presentato sul diritto alla consegna di merci in qualsiasi Stato membro, che costituisce una modifica significativa specialmente per quanto riguarda i nuovi Stati membri;
- ha auspicato che il Consiglio accetti gli emendamenti in materia di interoperabilità, clausole contrattuali uniche e la possibilità che gli Stati membri estendano la protezione alle ONG e alle PMI.

Vasilica Viorica DĂNCILĂ (S&D, RO):

- ha fatto presente che, in conformità con la strategia Europa 2020, l'UE dovrebbe mirare ad un elevato livello di protezione dei consumatori e a prodotti di alta qualità, e, in definitiva, a migliorare l'efficienza del mercato interno;
- ha chiarito che la possibilità che gli Stati membri adattino le norme ai propri principi interni va nella giusta direzione;
- ha messo in risalto che il regime europeo in materia di responsabilità per inadempienza dovrebbe essere adeguato in modo che la fiducia dei cittadini nel mercato possa risultare migliorata.

Ildikó GÁLL-PELCZ (PPE, HU):

- ha fatto presente che nell'attuale normativa UE il livello di armonizzazione è minimo, ponendo l'UE in una condizione di svantaggio sotto il profilo della competitività, e che è tempo di giungere ad una soluzione relativamente a questo negoziato;

- ha sottolineato che livelli più elevati di diritti dei consumatori e di informazione sono possibili senza aggiungere al contempo oneri burocratici supplementari;
- ha concluso affermando di accogliere con favore un insieme unico di norme e che a ciò sarebbe idoneo un accordo in prima lettura.

Il commissario Viviane REDING ha ripreso la parola e:

- ha riconosciuto l'esistenza di un accordo generale per una più efficiente direttiva sui diritti dei consumatori;
- ha espresso il parere che l'unanimità sulla posizione del relatore continuerà a giovare al negoziato, dato che il lasso di tempo per negoziare una normativa migliore è molto breve, e che la relazione è il punto di partenza dei negoziati;
- ha fatto presente che la presidenza ungherese farà tutto quanto in suo potere per condurre i lavori ad una conclusione positiva.

Il ministro Enikő GYŐRI, Presidente in carica del Consiglio, è nuovamente intervenuto e:

- ha accolto con favore il dibattito molto costruttivo, dichiarando che la presidenza è pronta a proseguire i negoziati;
- ha dichiarato che sulla questione delle clausole abusive, sebbene la disponibilità di un elenco comune UE offra un valore aggiunto, non è stato possibile trovare alcun appoggio in seno al Consiglio;
- ha rammentato che il negoziato è cominciato durante la presidenza francese, che si sono tenute oltre 60 riunioni del Gruppo di lavoro del Consiglio, che non v'è alcuno spazio di manovra in considerazione della presenza di una minoranza di blocco, e che pertanto restringere il campo di applicazione favorirà un accordo, dato che puntare ad un accordo in seconda lettura non porterebbe a nulla di significativo;

- in risposta al deputato Malcolm HARBOUR (ECR, UK), ha dichiarato che la situazione costituisce solo un gradino se si considerano gli interessi dei cittadini e dei consumatori, e che non può essere una pietra miliare date le condizioni semplicemente inadeguate essendovi negli Stati membri regimi giuridici molto diversi, senza alcuna possibilità di una più totale armonizzazione nella fase attuale, anche se il risultato contribuisce comunque ad aumentare i diritti dei consumatori e a procedere verso il completamento del mercato unico.

Il relatore, sig. Andreas SCHWAB (PPE, DE), ha concluso il dibattito:

- facendo presente che si potrebbe continuare a discutere se la proposta di direttiva in questione costituisca una pietra miliare o no, ma anche i piccoli passi devono comunque essere tenuti in considerazione;
- mettendo in rilievo che un compromesso mira a comporre interessi;
- ringraziando il Commissario Viviane REDING per il suo impegno e gli spunti dati durante il dibattito, il deputato Malcolm HARBOUR (ECR, UK), i relatori ombra, e Klaus-Heiner LEHNE (PPE, DE), presidente della Commissione JURI ;
- auspicando che il Consiglio adotti la maggior parte delle proposte del Parlamento europeo.

Il presidente ha concluso il dibattito. Inoltre, hanno presentato dichiarazioni per iscritto, in conformità con l'articolo 149, paragrafo 12, del regolamento interno del Parlamento europeo, i seguenti deputati: Liam AYLWARD (ALDE, IR), Zuzana BRZOBOHATÁ (S&D, CZ), Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (S&D, SK), Liem HOANG NGOC (S&D, FR), Tunne KELAM (PPE, ET), Siiri OVIIR (ALDE, ET), and Marianne THYSEN (PPE, BE).

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 24 marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti da 1a 24, 26, da 28 a 57, da 59 a 79, da 81 a 102, da 104 a 106, da 108 a 110, 112,113, 115, 116, 119, 120, 122, 123, da 125 a130, da 132 a 149, da 151 a 156, da 158 a182, da 184 a 199, da 201 a 215 e da 228 a 241. Il Parlamento europeo ha inoltre adottato parzialmente l'emendamento 80 e l'emendamento 107. Gli emendamenti 58, 114, 124, 131, 150, 157, 183 e 200 sono stati annullati. Gli emendamenti da 216 a 227 e da 242 a 264 sono stati ritirati.

Il Parlamento europeo ha altresì adottato la proposta di modifica, ma non ha proceduto ad una votazione sulla risoluzione legislativa, senza quindi concludere la prima lettura.

Il testo degli emendamenti adottati è allegato alla presente nota.

Diritti dei consumatori *I**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata il 24 marzo 2011 come segue¹:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica. La presente direttiva *deve* di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni *e distanziarsi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive, che consentivano* agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali *più severe*.

Emendamento

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica. La presente direttiva *dovrebbe* di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni *permettendo nel contempo* agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali *relativamente a taluni altri aspetti, garantendo un livello più elevato di protezione dei consumatori*.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato

Emendamento

(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0038/2011).

interno, non è completamente sfruttato *dai consumatori*. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori *dei* locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli *imprenditori*) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione delle informazioni e *il* diritto di recesso nei contratti a distanza e negoziati fuori *dei* locali commerciali contribuirà *al* migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

interno, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori *dai* locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli *professionisti*) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione *di alcuni aspetti* delle informazioni e *del* diritto di recesso nei contratti a distanza e *nei contratti* negoziati fuori *dai* locali commerciali contribuirà *a un livello elevato di protezione dei consumatori* e *a un* migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le leggi degli Stati membri in materia di contratti stipulati con i consumatori sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare distorsioni significative della concorrenza e ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. L'attuale legislazione

Emendamento

soppresso

comunitaria applicabile ai contratti negoziati a distanza o fuori dei locali commerciali, ai beni di consumo, alle garanzie e alle clausole abusive stabilisce norme minime per l'armonizzazione della legislazione, consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure legislative che garantiscono un livello più elevato di tutela dei consumatori nel loro territorio. Inoltre molte questioni sono disciplinate in modo incoerente dalle diverse direttive o non sono state prese in considerazione, e i singoli Stati membri le hanno affrontate in modi diversi. Di conseguenza variano notevolmente le disposizioni nazionali di applicazione delle direttive sul diritto contrattuale dei consumatori.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) *Tali* disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni **sulle imprese** e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento **per le imprese** che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. La frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno. **Gli effetti negativi sulla fiducia del consumatore sono inaspriti da una tutela dei consumatori non uniforme nella Comunità. Tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, il problema è particolarmente grave.**

Emendamento

(7) **Talune** disparità **nella legislazione degli Stati membri in materia di contratti conclusi con i consumatori, in particolare i contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali**, possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni **sui professionisti** e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per **i professionisti** che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. Una frammentazione **eccessiva** mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'armonizzazione completa di alcuni

Emendamento

(8) **Salvo diversa indicazione e in**

aspetti normativi chiave **aumenterà** considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per **le imprese: entrambi** potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori *nella Comunità*. **In tal modo sarà possibile** eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. **Queste barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello comunitario. Inoltre i consumatori potranno beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta la Comunità.**

conformità dell'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore misure più rigorose di diritto nazionale che migliorino la protezione dei consumatori. L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave è **tuttavia giustificata nell'ottica di garantire un quadro normativo unico per quanto concerne la tutela dei consumatori e di aumentare** considerevolmente la certezza giuridica, sia per i consumatori che per **i professionisti , nelle operazioni transfrontaliere. Così facendo, sia i consumatori che i professionisti** potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori *nell'Unione*. **I consumatori beneficeranno in tal modo di un livello comune elevato di tutela in tutta l'Unione. Inoltre, l'introduzione di disposizioni uniformi a livello dell'Unione dovrebbe** eliminare gli ostacoli derivanti dalla **eccessiva** frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) É opportuno che la presente direttiva non si applichi all'assistenza sanitaria, ossia ai servizi sanitari forniti da professionisti della sanità a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d'azzardo, ivi comprese le lotterie e le scommesse, poiché tali attività presentano una natura molto specifica, in considerazione della quale gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure diverse, incluse misure rigorose, di protezione dei consumatori in relazione a dette attività.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La legislazione **comunitaria** esistente nel campo dei servizi finanziari per i consumatori contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo **le disposizioni della presente direttiva coprono i** contratti relativi ai servizi finanziari **solo nella misura in cui è necessario per colmare le lacune normative.**

Emendamento

(11) La legislazione **dell'Unione** esistente, **tra l'altro** nel campo dei servizi finanziari per i consumatori **e dei viaggi tutto compreso**, contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo, **gli articoli da 5 a 19 e l'articolo 23 bis della presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai** contratti relativi ai servizi finanziari **mentre gli articoli da 9 a 19 non dovrebbero applicarsi ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi ai viaggi tutto compreso, lasciando impregiudicate le altre disposizioni della legislazione dell'Unione esistente. Per quanto riguarda i servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad ispirarsi alla legislazione dell'Unione esistente in tale ambito, allorché legiferano in settori non regolamentati a livello di Unione, in modo tale da garantire la parità di condizioni per tutti i consumatori e per tutti i contratti relativi ai servizi finanziari. La Commissione dovrebbe mirare a integrare la legislazione dell'Unione nel settore dei servizi finanziari al fine di colmare le lacune esistenti e tutelare i consumatori in ogni tipo di contratto.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli articoli da 9 a 19 della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni degli Stati membri relative all'acquisto di beni immobili o alle garanzie relative a tali beni, o alla costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili. Ciò riguarda anche gli accordi legati a tali atti giuridici, come la vendita di immobili ancora da realizzare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto ("hire-purchase").

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Poiché i contratti autenticati da un pubblico ufficiale in base alle disposizioni degli Stati membri, non presentano alcuna situazione psicologica particolare, tali contratti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli da 9 a 19 della presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) Ai fini della presente direttiva, i contratti di leasing per autoveicoli dovrebbero essere considerati servizi di noleggio di autoveicoli se prevedono la restituzione dell'autoveicolo alla fine del contratto.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quinquies) Molti Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni nazionali a tutela del consumatore ad altri soggetti quali le organizzazioni non governative, le imprese nascenti e le piccole e medie imprese, ed altri Stati possono decidere di fare la medesima scelta. Occorre ricordare che gli Stati membri hanno facoltà di estendere l'ambito di applicazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva a persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 11 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 sexies) Il contenuto digitale trasmesso al consumatore in formato digitale, se il consumatore ha la possibilità di utilizzarlo in modo permanente o secondo modalità assimilabili al possesso fisico di un bene, dovrebbe essere trattato alla stregua di bene ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che sono applicabili ai contratti di vendita. Il diritto di recesso, tuttavia, dovrebbe applicarsi soltanto fino al momento in cui il consumatore decide di effettuare il download del contenuto digitale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La nuova definizione di contratto a distanza *deve* coprire tutti i casi in cui i contratti *di vendita e di servizi* sono

(12) La nuova definizione di contratto a distanza *dovrebbe* coprire tutti i casi in cui i contratti *di fornitura di un bene o di*

stipulati utilizzando esclusivamente uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, internet, telefono o fax). In tal modo *si crea* la parità di condizioni tra tutti i *commercianti* a distanza. ***Dovrebbe inoltre migliorare la certezza giuridica rispetto all'attuale definizione che richiede la presenza di un regime organizzato di vendita a distanza gestito dal commerciante fino alla conclusione del contratto.***

prestazione di un servizio sono stipulati ***tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza e senza la presenza fisica e simultanea delle parti***, utilizzando esclusivamente uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, internet, telefono o fax). ***I siti web che si limitano ad offrire informazioni sul professionista e i rispettivi beni e/o i servizi non dovrebbero rientrare nella definizione di suddetto regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, anche nel caso in cui tali siti web indichino uno o più mezzi di comunicazione a distanza.*** In tal modo *dovrebbe crearsi* la parità di condizioni tra tutti i *professionisti* a distanza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le circostanze particolari di un'offerta o della stipula di un contratto non *devono* essere rilevanti per la definizione di un contratto a distanza. Il fatto che il *commerciante sia un commerciante occasionale o che* usi un regime organizzato gestito da un terzo, ad esempio una piattaforma on-line, non deve privare i consumatori di protezione. Allo stesso modo un'operazione negoziata faccia a faccia tra il *commerciante* e il consumatore fuori *del* locale commerciale deve essere considerata un contratto a distanza, se il contratto viene concluso usando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza come internet o il telefono. Per quanto riguarda i *commercianti*, una definizione più semplice di contratto a distanza *deve* migliorare la certezza giuridica e tutelarli dalla concorrenza sleale.

Emendamento

(13) Le circostanze particolari di un'offerta o della stipula di un contratto non *dovrebbero* essere rilevanti per la definizione di un contratto a distanza. Il fatto che il *professionista* usi un regime organizzato ***di vendita o di prestazione di servizi a distanza*** gestito da un terzo, ad esempio una piattaforma on-line, non deve privare i consumatori di protezione. Allo stesso modo un'operazione negoziata faccia a faccia tra il *professionista* e il consumatore fuori *dal* locale commerciale deve essere considerata un contratto a distanza, se il contratto viene concluso usando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza come internet o il telefono. Per quanto riguarda i *professionisti*, una definizione più semplice di contratto a distanza *dovrebbe* migliorare la certezza giuridica e tutelarli dalla concorrenza sleale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Un contratto negoziato fuori *dei* locali commerciali *deve* essere definito come un contratto concluso con la presenza fisica del *commerciante* e del consumatore, ma fuori *dei* locali commerciali, ad esempio a casa o sul posto di lavoro del consumatore. In un contesto fuori *del* locale commerciale ***i consumatori sono sottoposti a una pressione psicologica***, indipendentemente dal fatto che abbiano sollecitato o meno la visita del *commerciante*. Inoltre, per prevenire l'aggiramento delle regole quando i consumatori vengono avvicinati fuori *dei* locali commerciali, un contratto negoziato, ad esempio a casa del consumatore, ma concluso in un negozio, *deve* essere comunque considerato un contratto negoziato fuori *dei* locali commerciali.

Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori *dai* locali commerciali *dovrebbe* essere definito come un contratto concluso con la presenza fisica del *professionista* e del consumatore, ma fuori *dai* locali commerciali, ad esempio a casa o sul posto di lavoro del consumatore. In un contesto fuori *dal* locale commerciale ***si configura transitoriamente una situazione straordinaria per i consumatori, che differisce dalla situazione che si crea in un negozio, ad esempio sotto il profilo psicologico e per quanto riguarda le possibilità di confrontare i beni o i prezzi, e ciò*** indipendentemente dal fatto che abbiano sollecitato o meno la visita del *professionista*. Inoltre, per prevenire l'aggiramento delle norme quando i consumatori vengono avvicinati fuori *dai* locali commerciali, un contratto negoziato, ad esempio a casa del consumatore, ma concluso in un negozio, *dovrebbe* essere comunque considerato un contratto negoziato fuori *dai* locali commerciali ***soltanto se gli elementi essenziali del contratto sono stati stabiliti durante un viaggio promozionale, un evento ricreativo o una dimostrazione di vendita. Tuttavia, dovrebbero essere esclusi dagli obblighi d'informazione stabiliti dalla presente direttiva i contratti per i quali la somma che il consumatore deve corrispondere non supera i 40 EUR, per evitare di imporre oneri di informazione eccessivi, ad esempio, ai professionisti ambulanti per i quali la fornitura del bene è immediata. In tali casi anche il diritto di recesso è superfluo in quanto gli effetti di siffatti contratti sono chiari. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare ad avere una certa libertà ed essere incoraggiati a fissare una somma inferiore.***

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi o camion) che servano da luogo permanente di **commercio** per il *commerciante*. Chioschi di vendita al mercato **o in una fiera** vanno considerati come locali commerciali anche se vengono utilizzati dal *commerciante* su base temporanea. Altri locali affittati per un breve periodo e in cui il *commerciante* non è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da *commercianti* che non vi sono stabiliti) non devono essere considerati locali commerciali. Allo stesso modo non vanno considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

Emendamento

(15) I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi, **taxi** o camion) che servano da luogo permanente di **attività** per il *professionista*. Chioschi di vendita al mercato **dovrebbero essere** considerati come locali commerciali anche se vengono utilizzati dal *professionista* su base temporanea **e regolare**. Altri locali affittati per un breve periodo e in cui il *professionista* non è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da *professionisti* che non vi sono stabiliti) non **dovrebbero essere** considerati locali commerciali. Allo stesso modo non **dovrebbero essere** considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) **La definizione di supporto durevole deve includere** in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria **e il disco rigido** del computer **su cui è archiviata** la posta elettronica **o un file PDF**.

Emendamento

(16) **Dovrebbero rientrare tra i supporti durevoli** in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria **o dischi rigidi** del computer. **Per essere qualificati come "supporto durevole",** la posta elettronica **o un sito web dovrebbero innanzitutto permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista. In secondo luogo, la posta elettronica o il sito web dovrebbero consentire di archiviare le informazioni in modo tale da impedire al professionista di modificarle unilateralmente.**

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I consumatori *devono avere il diritto di* ricevere informazioni *prima della conclusione del contratto. Tuttavia i commercianti non devono fornire le informazioni se sono già evidenti dal contesto. Ad esempio, in un'operazione in un locale commerciale le caratteristiche principali di un prodotto, l'identità del commerciante e le disposizioni per la consegna possono essere apparenti dal contesto. Nelle operazioni a distanza e fuori dei locali commerciali il commerciante deve sempre fornire informazioni riguardanti le modalità di pagamento e consegna, la politica di esecuzione del contratto e di gestione dei reclami, in quanto tali informazioni possono non essere apparenti dal contesto.*

Emendamento

(17) I consumatori *dovrebbero* ricevere informazioni *complete, prima di assumersi gli obblighi derivanti da un contratto negoziato nei locali commerciali, da un contratto a distanza, da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali o da una corrispondente offerta contrattuale. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei consumatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere. Tuttavia, tali esigenze specifiche non dovrebbe condurre a livelli diversi di tutela dei consumatori.*

Emendamento 228

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Fermo restando che il professionista è esonerato dal fornire le informazioni di cui all'articolo 9 su un supporto durevole alla conclusione di un contratto misto negoziato fuori dei locali commerciali in virtù del quale il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 EUR, il consumatore dovrebbe tuttavia essere informato in modo completo dal professionista sui punti essenziali del contratto, in particolare per quanto riguarda il prezzo, prima di essere vincolato da detto contratto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Il consumatore deve sapere se sta trattando con il commerciante o con un intermediario che agisce a nome di un altro consumatore, in quanto in quest'ultimo caso il consumatore potrebbe non godere di tutela a norma della presente direttiva. Quindi l'intermediario deve informare il consumatore di questo fatto e delle relative conseguenze. Il concetto di intermediario non deve includere le piattaforme di vendita on-line che non concludono il contratto a nome o per conto di un'altra parte.

soppresso

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, *deve* godere di un diritto di recesso che gli *consente* di accertarsi della natura e del funzionamento dei beni.

(22) Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, *dovrebbe* godere di un diritto di recesso che gli *consenta, entro la scadenza del periodo di recesso*, di accertarsi della natura, *della qualità* e del funzionamento dei beni. *Tale diritto di recesso dovrebbe essere concesso anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Per garantire la certezza giuridica è opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e

soppresso

ai termini, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. Quindi tutti i termini contenuti nella presente direttiva vanno intesi come espressi in giorni di calendario.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) *Se il consumatore ordina diversi beni dallo stesso commerciante, egli deve poter esercitare il diritto di recesso rispetto ad ognuno di questi beni. Se i beni sono consegnati separatamente, il termine di recesso deve iniziare al momento in cui il consumatore entra in possesso di ogni singolo bene. Se un bene è consegnato in diversi lotti o pezzi, il termine di recesso deve iniziare quando il consumatore o un terzo indicato dal consumatore entra in possesso dell'ultimo lotto o pezzo.*

Emendamento

(26) *In caso di fornitura dei beni in più consegne, il termine di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquista il possesso materiale della prima spedizione parziale. Se un bene è consegnato in diversi lotti o pezzi, il termine di recesso dovrebbe iniziare a decorrere dal giorno in cui il consumatore acquista il possesso materiale dell'ultimo lotto o pezzo. Se il consumatore ordina diversi beni con un'unica ordinazione ed essi sono consegnati separatamente, il termine di recesso inizia quando il consumatore entra in possesso dell'ultimo bene.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) *Se il commerciante non ha informato il consumatore del diritto di recesso prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il termine di recesso deve essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica nel tempo, è opportuno introdurre un limite di tre mesi, a condizione che il commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi contrattuali. Si considera che il commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi quando*

Emendamento

(27) *Se il professionista non ha informato il consumatore del diritto di recesso prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il termine di recesso deve essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica nel tempo, è opportuno introdurre un limite di un anno. Gli Stati membri dovrebbero comunque poter mantenere la legislazione nazionale in vigore per estendere detto limite.*

ha consegnato i beni o ha fornito tutti i servizi ordinati dal consumatore.

Emendamento 229

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per **le imprese** che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un **modulo** standard armonizzato di recesso **per il** consumatore dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri devono astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo **standard comunitario** riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri.

Emendamento

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per **i professionisti** che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un modulo standard armonizzato di recesso **ad uso del** consumatore dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri devono astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo standard **dell'Unione** riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri. **Il consumatore dovrebbe tuttavia poter conservare la facoltà di notificare il recesso con una formulazione di sua scelta, a condizione che tale dichiarazione al professionista sia formulata con chiarezza. Sebbene tale requisito possa anche essere soddisfatto mediante la restituzione della merce, l'invio di una lettera o una telefonata, l'onere della prova per dimostrare il recesso dal contratto entro i termini stabiliti dalla presente direttiva può ricadere sul consumatore. Per tale motivo, è nell'interesse del consumatore avvalersi di un supporto durevole per comunicare il suo recesso al professionista.**

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) In caso di recesso il *commerciante* deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del *commerciante* per

Emendamento

(30) In caso di recesso il *professionista* dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del *professionista*

consegnare il bene al consumatore.

per consegnare il bene al consumatore, *ed esclusi quelli relativi alle consegne rapide effettuate su esplicita richiesta del consumatore. Il rimborso dovrebbe poter essere effettuato con qualsiasi mezzo di pagamento, a condizione che abbia corso legale nello Stato membro in cui il consumatore lo riceve. Il rimborso pertanto non deve essere effettuato sotto forma di buoni acquisto o note di credito.*

Emendamento 230

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per evitare che il *commerciante* debba rimborsare un consumatore che non ha restituito i beni, il consumatore *deve* essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al *commerciante* della sua decisione di recesso.

Emendamento

(32) Per evitare che il *professionista* debba rimborsare un consumatore che non ha restituito i beni, il consumatore *dovrebbe* essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al *professionista* della sua decisione di recesso. ***Analogamente, il professionista dovrebbe poter subordinare il rimborso alla condizione che il consumatore abbia dimostrato di aver restituito la merce.***

Emendamento 231

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso *devono* essere previste, ad esempio nei casi in cui il diritto di recesso sarebbe inappropriato vista la natura del prodotto. Ciò si applica ad esempio a un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato (vin en primeur).

Emendamento

(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso *dovrebbero* essere previste, ad esempio nei casi in cui il diritto di recesso sarebbe inappropriato vista la natura del prodotto ***e il suo esercizio comporterebbe una iniqua penalizzazione per il commerciante.*** Ciò si applica, ***in particolare agli alimenti e ad altri beni sensibili sotto il profilo dell'igiene o deperibili,*** ad esempio a un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato (vin en primeur). ***Devono essere esclusi dal diritto di***

recesso anche determinati beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato, ad esempio i prodotti di base quali l'olio combustibile.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza **di** servizi che vengono eseguiti durante il periodo di recesso (ad esempio file scaricati dal consumatore durante tale periodo) non sarebbe equo consentire al consumatore di recedere dal contratto dopo che egli abbia usufruito per intero o in parte di un servizio. Quindi il consumatore *deve* perdere il suo diritto di recesso quando inizia l'esecuzione del contratto con il suo consenso espresso.

Emendamento

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza **e negoziati fuori dai locali commerciali per la prestazione di** servizi che vengono eseguiti durante il periodo di recesso (ad esempio file scaricati dal consumatore durante tale periodo) non sarebbe equo consentire al consumatore di recedere dal contratto dopo che egli abbia usufruito per intero o in parte di un servizio. Quindi il consumatore *dovrebbe* perdere il suo diritto di recesso quando inizia l'esecuzione del contratto con il suo consenso espresso, **a condizione che tale consenso sia informato, ovvero che il consumatore sia stato informato delle conseguenze di tale scelta in termini di perdita del diritto di recesso.**

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Ai fini della semplificazione e della certezza giuridica, il diritto di recesso *deve* essere applicato a tutti i tipi di contratti negoziati fuori *dei* locali commerciali, ad eccezione di circostanze chiaramente definite che possono essere facilmente provate. **Quindi è opportuno non applicare il diritto di recesso per riparazioni urgenti nella casa del consumatore, poiché tale diritto sarebbe incompatibile con la situazione di emergenza nonché per i regimi di consegna a domicilio da parte di supermercati che consentono ai**

Emendamento

(37) Ai fini della semplificazione e della certezza giuridica, il diritto di recesso *dovrebbe* essere applicato a tutti i tipi di contratti **a distanza e** negoziati fuori *dai* locali commerciali, ad eccezione di circostanze chiaramente definite che possono essere facilmente provate.

consumatori di selezionare sul sito web del commerciante alimenti, bevande e altri beni destinati al consumo immediato della famiglia e di averli consegnati a casa. Questi sono beni poco costosi e acquistati regolarmente dai consumatori per il consumo giornaliero della famiglia e quindi non vanno assoggettati al diritto di recesso. Le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la più importante fonte di dispute con i commercianti riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. Quindi è opportuno chiarire e armonizzare le norme nazionali sulla consegna e il trasferimento del rischio.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di controversie con i professionisti riguardano la consegna dei beni, inclusi i beni persi o danneggiati durante il trasporto e la consegna tardiva o parziale. È pertanto opportuno armonizzare le norme nazionali sulla consegna e il passaggio del rischio.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 ter) Qualora il professionista non abbia rispettato l'obbligo di consegna dei beni, il consumatore dovrebbe invitarlo, su un supporto durevole, a procedere alla consegna entro un termine non inferiore a sette giorni, comunicandogli contestualmente l'intenzione di recedere dal contratto se la consegna non ha

luogo. Si considera che il consumatore abbia receduto dal contratto se tale termine trascorre senza che siano stati presi provvedimenti. Fatti salvi i suoi diritti di richiedere un risarcimento, il consumatore dovrebbe avere diritto al rimborso degli importi già versati entro sette giorni dal recesso. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare o mantenere in vigore disposizioni giuridiche nazionali che garantiscano un livello più elevato di protezione del consumatore.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Nel contesto delle vendite al consumatore la consegna dei beni può avvenire in modi diversi. ***Solo una regola cui si possa derogare facilmente può consentire la flessibilità necessaria per tenere conto di tali variazioni.*** Il consumatore va protetto contro il rischio di perdita o danneggiamento dei beni durante il trasporto, disposto o effettuato dal *commerciante*. La norma sul trasferimento del rischio non deve essere applicabile se il consumatore tarda a prendere possesso dei beni (ad esempio se i beni non sono ritirati dal consumatore dalla posta entro il termine fissato da quest'ultimo). In tali circostanze deve essere a carico del consumatore il rischio di perdita o deterioramento dopo il termine di consegna concordato con il *commerciante*.

Emendamento

(38) Nel contesto delle vendite al consumatore la consegna dei beni può avvenire in modi diversi, ***o immediatamente oppure in un secondo tempo. Se le parti non hanno concordato una data di consegna specifica, il professionista dovrebbe effettuare la consegna il prima possibile, e in ogni caso entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.*** Il consumatore va protetto contro il rischio di perdita o danneggiamento dei beni durante il trasporto, disposto o effettuato dal *professionista*. La norma sul trasferimento del rischio non deve essere applicabile se il consumatore tarda a prendere possesso dei beni (ad esempio se i beni non sono ritirati dal consumatore dalla posta entro il termine fissato da quest'ultimo). In tali circostanze deve essere a carico del consumatore il rischio di perdita o deterioramento dopo il termine di consegna concordato con il *professionista*.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) In molte transazioni ai consumatori non viene offerta una scelta sufficiente di mezzi di pagamento o si addebita loro una commissione se rifiutano di utilizzare determinati mezzi. È opportuno rimediare a tale situazione mediante una norma in virtù della quale il professionista offra al consumatore la possibilità di utilizzare mezzi di pagamento diversi che, nel caso dei contratti a distanza, devono comprendere mezzi elettronici e non elettronici. Un esempio di sistema non elettronico di pagamento consisterebbe nello stampare un'ordinazione a partire dal sito web del professionista ed effettuare il pagamento in contanti presso una banca o un altro punto di contatto del professionista.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 39

(39) Il *commerciante deve* essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non sono conformi al contratto. I beni *devono* essere presunti conformi al contratto se soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità. La qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita prevista dei beni.

(39) Il *professionista dovrebbe* essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non sono conformi al contratto. I beni *dovrebbero* essere presunti conformi al contratto se soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità **e quantità**. La qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita prevista dei beni. **Il difetto di conformità al contratto per un bene sussiste in caso di consegna di un bene diverso da quello ordinato o di spedizione in quantità minore.**

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Se il bene non è conforme al contratto, innanzitutto il consumatore deve avere la possibilità di chiedere al commerciante di riparare o sostituire i beni a scelta del commerciante, a meno che quest'ultimo non dimostri che tali rimedi siano illegali, impossibili o causino uno sforzo sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del commerciante deve essere determinato obiettivamente considerando i costi sostenuti dal commerciante nel rimediare al difetto di conformità, il valore dei beni e l'importanza del difetto. La mancanza di pezzi di ricambio non deve costituire un motivo valido per giustificare il mancato rimedio entro un periodo ragionevole o senza uno sforzo sproporzionato.

Emendamento

(40) Il consumatore deve in primo luogo avere la possibilità di chiedere al professionista di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati. È necessario che il carattere sproporzionato o meno di un rimedio sia stabilito in modo oggettivo. Un rimedio dovrebbe essere considerato sproporzionato se impone costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio. Per stabilire se i costi sono irragionevoli, è necessario che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli di un altro rimedio.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Il consumatore non deve sostenere alcun costo per il rimedio del difetto di conformità, in particolare i costi postali, di manodopera e dei materiali. Inoltre, il consumatore non deve compensare il commerciante per l'uso dei beni difettosi.

Emendamento

(41) Il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo per il rimedio del difetto di conformità, in particolare i costi postali, di manodopera e dei materiali. Inoltre, il consumatore non dovrebbe compensare il professionista per l'uso dei beni difettosi. **Conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile, il consumatore dovrebbe avere il diritto di chiedere i danni per qualsiasi perdita derivante da un difetto di conformità al contratto di vendita cui non è stato posto rimedio da parte del professionista. Tali danni dovrebbero poter includere i danni non pecuniari, qualora il diritto nazionale applicabile lo preveda.**

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Se più di una volta il commerciante ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al difetto di conformità, il consumatore deve avere il diritto di scegliere liberamente fra i rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del commerciante può essere esplicito o implicito, e in quest'ultimo caso ciò significa che il commerciante non risponde o ignora la richiesta del consumatore di rimediare al difetto di conformità.

Emendamento

(42) Il consumatore dovrebbe avere il diritto di scegliere liberamente fra i rimedi disponibili, qualora non abbia diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare o mantenere norme giuridiche nazionali relativamente alla libertà di scelta fra i rimedi disponibili in caso di difetto di conformità, al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Occorre prevedere la responsabilità del professionista, in determinati casi, per difetti di conformità presenti al momento del trasferimento del rischio al consumatore, anche se il difetto di conformità emerge soltanto successivamente.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 ter) Quando il professionista, in quanto venditore finale, è responsabile nei confronti del consumatore a seguito di un'azione o di un'omissione del produttore, è necessario garantire che il professionista, in quanto venditore finale, abbia il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena contrattuale. A tal fine le disposizioni nazionali degli Stati membri individuano la persona o le persone

responsabili nonché le pertinenti azioni e la modalità di esercizio.

Emendamento 40

**Proposta di direttiva
Considerando 42 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(42 quater) Il consumatore dovrebbe poter beneficiare di un periodo di garanzia di due anni in caso di difetto di conformità. A suo favore dovrebbe sussistere una presunzione semplice che qualsiasi difetto di conformità che si sia manifestato entro sei mesi dal passaggio del rischio al consumatore esisteva già al momento di tale passaggio. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare o mantenere disposizioni giuridiche nazionali concernenti i periodi di garanzia e la durata dell'inversione dell'onere della prova o norme specifiche per gravi difetti di conformità che si palesano alla scadenza del periodo di garanzia, al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori.

Emendamento 41

**Proposta di direttiva
Considerando 43**

Testo della Commissione

Emendamento

(43) La direttiva 1999/44/CE consente agli Stati membri di fissare un periodo di almeno due mesi nei quali il consumatore deve informare il commerciante di qualsiasi difetto di conformità. Le diverse leggi di recepimento hanno creato barriere al commercio. Quindi è necessario sopprimere questa scelta legislativa e migliorare la certezza giuridica obbligando i consumatori a informare il commerciante del difetto di conformità entro due mesi dalla data di individuazione.

soppresso

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Alcuni *commercianti* o produttori offrono garanzie commerciali per il consumatore. Al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie devono contenere determinate informazioni, tra cui la durata, l'estensione territoriale della garanzia e la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge.

Emendamento

(44) Alcuni *professionisti* o produttori offrono garanzie commerciali per il consumatore. Al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie devono contenere determinate informazioni, tra cui la durata, l'estensione territoriale della garanzia e la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge ***nel quadro delle disposizioni nazionali in vigore e di quelle contenute nella presente direttiva.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis). Gli aspetti normativi armonizzati riguardano esclusivamente i contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Pertanto, le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non dovrebbero pregiudicare la legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro, contratti relativi ai diritti di successione, contratti relativi al diritto di famiglia e contratti relativi alla costituzione e allo statuto di società o accordi di partenariato e condizioni relative a obbligazioni.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non vanno applicate a condizioni che riflettono, direttamente o indirettamente, le disposizioni legislative o

Emendamento

(46) Le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non vanno applicate a condizioni che riflettono, direttamente o indirettamente, le disposizioni legislative,

regolamentari degli Stati membri conformi alla normativa **comunitaria**. Allo stesso modo le clausole contrattuali che riproducono disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o **la Comunità** sono parte, non devono essere soggette alle disposizioni relative alle clausole abusive.

regolamentari **o di ordine pubblico** degli Stati membri conformi alla normativa **dell'Unione**. Allo stesso modo le clausole contrattuali **dovrebbero riflettere i principi e le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. **Le clausole** che riproducono disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o **l'Unione** sono parte, non devono essere soggette alle disposizioni relative alle clausole abusive.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

(47) **I contratti dei consumatori devono essere redatti** in un linguaggio semplice e comprensibile **e devono essere leggibili**. I **commercianti devono** essere liberi di scegliere il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte le condizioni contrattuali. Il consumatore deve avere la possibilità di leggere le condizioni prima di concludere il contratto. Tale opportunità va data al consumatore fornendogli le condizioni su richiesta (per i contratti negoziati nei locali commerciali) o mettendole a disposizione in altri modi (ad esempio sul sito web del **commerciante** per i contratti a distanza) o allegando le condizioni generali al buono d'ordine (per i contratti negoziati fuori **dei** locali commerciali). Il **commerciante deve** chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale del **commerciante**. È opportuno proibire la presunzione di consenso usando sistemi di non partecipazione (opt-out), quali riquadri già contrassegnati on-line.

Emendamento

(47) **Tutte le clausole contrattuali dovrebbero essere espresse in modo chiaro e comprensibile. Se una clausola contrattuale è scritta, essa dovrebbe** essere **sempre redatta** in un linguaggio semplice e comprensibile. I **professionisti dovrebbero** essere liberi di scegliere il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte le condizioni contrattuali. Il consumatore deve avere la possibilità di leggere le condizioni prima di concludere il contratto. Tale opportunità va data al consumatore fornendogli le condizioni su richiesta (per i contratti negoziati nei locali commerciali) o mettendole a disposizione in altri modi (ad esempio sul sito web del **professionista** per i contratti a distanza) o allegando le condizioni generali al buono d'ordine (per i contratti negoziati fuori **dai** locali commerciali). Il **professionista dovrebbe** chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale del **professionista**. È opportuno proibire la presunzione di consenso usando sistemi di non partecipazione (opt-out), quali riquadri già contrassegnati on-line.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) I professionisti dovrebbero essere liberi di scegliere il modo in cui sono comunicate le clausole contrattuali, ad esempio il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre obblighi di presentazione, fatta eccezione per quelli relativi alle persone con disabilità o in caso di beni o servizi che possono presentare un rischio particolare per la salute e la sicurezza del consumatore o di una terza persona. Gli Stati membri possono anche cercare di imporre prescrizioni supplementari se, a causa della complessità inerente ai contratti per tali prodotti o servizi, sussiste il rischio di pregiudizio ai danni del consumatore, tra l'altro per questioni legate alla concorrenza in tale settore. Questo può applicarsi, ad esempio, ai contratti relativi a servizi finanziari, gas, elettricità e acqua, telecomunicazioni e beni immobili. Tuttavia ciò non dovrebbe applicarsi alle formali prescrizioni di forma nazionali concernenti la conclusione del contratto o altre prescrizioni formali, quali ad esempio la lingua in cui sono redatte le clausole, le prescrizioni relative al contenuto delle clausole o la formulazione di talune clausole contrattuali per settori specifici. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le prescrizioni in materia di lingua applicabili ai contratti stipulati con i consumatori. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale prescrizioni in materia linguistica relative alle clausole contrattuali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Ai fini della presente direttiva, non va valutata l'equità delle condizioni che descrivono l'oggetto principale del contratto, né il rapporto qualità/prezzo dei beni o servizi forniti a meno che tali condizioni non siano conformi alle prescrizioni di trasparenza. L'oggetto principale del contratto e il rapporto qualità/prezzo vanno tuttavia presi in considerazione nella valutazione dell'equità delle condizioni. Ad esempio, nel caso di contratti assicurativi, le condizioni che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di una tale valutazione poiché questi limiti vengono presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore.

Emendamento

(49) Ai fini della presente direttiva, non va valutata l'equità delle condizioni che descrivono l'oggetto principale del contratto, né il rapporto qualità/prezzo dei beni o servizi forniti a meno che tali condizioni non siano conformi alle prescrizioni di trasparenza. L'oggetto principale del contratto e il rapporto qualità/prezzo vanno tuttavia presi in considerazione nella valutazione dell'equità delle condizioni. Ad esempio, nel caso di contratti assicurativi, le condizioni che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di una tale valutazione poiché questi limiti vengono presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore.
Tale esclusione non si applica alla remunerazione prevista per il professionista da spese accessorie o contingenti stabilite nel contratto, comprese commissioni o spese derivanti dalla violazione delle clausole contrattuali, i quali dovrebbero essere pienamente soggetti a una prova di equità.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi di clausole abusive. All'allegato II *deve* figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III *deve* contenere un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che il *commerciante* non dimostri il contrario.
Tali elenchi devono essere applicabili in tutti gli Stati membri.

Emendamento

(50) Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi ***non esaustivi*** di clausole abusive. All'allegato II *dovrebbe* figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III *dovrebbe* contenere un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che il *professionista* non dimostri il contrario.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52) In particolare, la Commissione deve avere la facoltà di modificare gli allegati II e III riguardanti le clausole contrattuali da considerare o presumere abusive. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53) La facoltà della Commissione di modificare gli allegati II e III deve essere usata per garantire l'applicazione coerente delle norme sulle clausole abusive aggiungendo a tali allegati le clausole contrattuali che devono essere considerate abusive in ogni circostanza o che sono da considerare abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di direttiva Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(55 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità nazionali mantengano il livello necessario di cooperazione con la rete dei centri europei dei consumatori (ECC) in modo da poter reagire nei casi transfrontalieri, in particolare sulle richieste pendenti presso tali centri.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60) La Commissione **europea** esaminerà il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori siano informati dei loro diritti presso il punto di vendita.

(60) La Commissione, **previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate**, esaminerà il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori **e i professionisti** siano informati dei loro diritti presso il punto di vendita. **La Commissione dovrebbe servirsi in particolare dei mezzi forniti dagli strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e da mezzi di comunicazione pubblici.**

Emendamento 54

Proposta di direttiva Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(61 bis) È necessario prevedere un processo di valutazione reciproca nel cui quadro gli Stati membri, entro il termine previsto per la trasposizione della presente direttiva, procedano in primo luogo a una revisione delle proprie normative per definire quali disposizioni più severe e conformi al trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere

mantenute o adottate nei rispettivi diritti nazionali per garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori. Entro la scadenza del termine previsto per la trasposizione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero elaborare una relazione sui risultati di tale revisione. La Commissione dovrebbe trasmettere ogni relazione agli Stati membri e alle parti interessate. Gli Stati membri e il Parlamento europeo dispongono di sei mesi per presentare le proprie osservazioni su tali relazioni. La Commissione dovrebbe redigere una relazione, eventualmente corredata da proposte legislative, al più tardi entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la trasposizione della presente direttiva e, successivamente, ogni tre anni. Se necessario, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'elaborazione di una metodologia comune.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(61 ter) Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri, le persone e le organizzazioni che hanno un interesse legittimo in materia di protezione del consumatore dovrebbero essere incoraggiate a comunicare agli Stati membri e alla Commissione le proprie valutazioni e a formulare raccomandazioni non vincolanti affinché se ne possa tenere conto nel quadro del riesame della presente direttiva.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Se vengono individuate barriere al mercato interno, è opportuno riesaminare la presente direttiva. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva nonché altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.

Emendamento

soppresso

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva intende **contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di** un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e *commercianti*.

Emendamento

La presente direttiva intende **conseguire** un livello elevato di tutela dei consumatori **e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno** mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e *professionisti*.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che **essenzialmente** non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o estendere l'applicazione della presente direttiva a persone fisiche o

giuridiche che non sono "consumatori" ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "*commerciante*": qualsiasi persona fisica o giuridica che, ***nei contratti oggetto della presente direttiva***, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca ***in nome o*** per conto di un *commerciante*;

Emendamento

(2) "*professionista*": qualsiasi persona fisica o giuridica che, ***indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato***, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca per conto di un *professionista relativamente ai contratti oggetto della presente direttiva*;

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "bene": qualsiasi bene mobile materiale e qualsiasi bene immateriale utilizzabile con modalità assimilabili al possesso fisico, tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie. Rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) "beni prodotti secondo le specifiche del cliente": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione personale del cliente;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "contratto di vendita": qualsiasi contratto che ha come oggetto la vendita di beni dal commerciante al consumatore, inclusi contratti misti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:

a) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

b) l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

c) l'elettricità;

Emendamento

soppresso

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in cui un servizio è fornito da parte del commerciante al consumatore;

Emendamento

(5) "servizio": qualsiasi lavoro o servizio di qualsivoglia natura prestato dal professionista al consumatore contro un corrispettivo;

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

(5 bis) "contratto di vendita": qualsiasi contratto mediante il quale un professionista, conformemente al diritto nazionale applicabile, concede al consumatore la proprietà di un bene o si impegna a concedergli la proprietà di un bene e mediante il quale il consumatore si impegna a pagare il prezzo pattuito. Ai fini della presente direttiva la definizione di contratti di vendita si applica anche ai contratti di fornitura di beni ancora da fabbricare o da produrre;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) "contratto misto": qualsiasi contratto recante sia elementi connessi alla prestazione di servizi che elementi connessi alla fornitura di beni;

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "contratto a distanza": qualsiasi contratto di vendita o di servizi in cui il *commerciante ricorra* all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza **per concludere un contratto;**

(6) "contratto a distanza": qualsiasi contratto **negoziato tra un professionista e un consumatore in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza** in cui il *professionista e il consumatore non sono fisicamente presenti simultaneamente per concludere il contratto, bensì ricorrono esclusivamente* all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza;

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "mezzi di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore, possa essere impiegato per la conclusione di un contratto tra dette parti;

Emendamento

soppresso

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali":

(a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi negoziato lontano dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore oppure qualsiasi contratto di vendita o di servizi per cui è stata fatta, nelle stesse circostanze, un'offerta da parte del consumatore; oppure

(b) qualsiasi contratto di vendita o servizi concluso nei locali commerciali ma negoziato fuori di tali locali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore;

Emendamento

(8) "contratto negoziato fuori dai locali commerciali": qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio:

(a) che è negoziato fuori dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure

(a bis) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore con la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore fuori dai locali commerciali; oppure

(b) i cui elementi essenziali sono stati stabiliti durante un viaggio promozionale, un evento ricreativo o una dimostrazione di vendita organizzati dal professionista fuori dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore quando lo scopo di tale viaggio promozionale, evento ricreativo o dimostrazione di vendita è quello di concludere

successivamente un contratto nei locali commerciali;

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione

(b) chioschi di vendita al mercato ***o in una fiera*** in cui il *commerciante* esercita la propria attività su base regolare o temporanea;

Emendamento

(b) chioschi di vendita al mercato in cui il *professionista* esercita la propria attività su base regolare o temporanea;

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "***prodotto***": ***qualsiasi bene o servizio, compresi beni immobili, diritti e obbligazioni;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

(14) "***diligenza professionale***": ***il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un commerciante nei confronti dei consumatori, commisurate a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del commerciante;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "asta": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal commerciante mediante una procedura competitiva di offerte che può includere l'uso di mezzi di comunicazione a distanza e in cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi. Un'operazione conclusa in base a un'offerta di prezzo fissa, nonostante l'opzione per il consumatore di concluderla mediante una procedura di offerta, non costituisce un'asta;

Emendamento

soppresso

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione

*(16) "asta pubblica": metodo di vendita in cui **beni o servizi sono offerti** dal commerciante ai consumatori **che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona**, mediante una procedura competitiva di offerte gestita da **una casa d'aste e in cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi**;*

Emendamento

*(16) "asta pubblica": metodo di vendita in cui **un bene o un servizio viene offerto** dal professionista ai consumatori **nel corso di una manifestazione fisicamente accessibile al pubblico**, mediante una procedura **trasparente e** competitiva di offerte gestita da **un terzo (la casa d'aste) che, su remunerazione, opera in qualità di agente del professionista. In un'asta al rialzo il bene o il servizio è venduto al consumatore o alla persona che opera a suo nome che ha formulato l'offerta più alta. In un'asta al ribasso, il bene o il servizio è venduto al consumatore o alla persona che opera a suo nome che per primo ha dichiarato immediatamente di acquistare il bene o il servizio al prezzo indicato**;*

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

(17) "produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore del bene nel territorio **della Comunità** o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

Emendamento

(17) "produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore del bene nel territorio **dell'Unione** o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

Emendamento 77

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18**

Testo della Commissione

(18) "garanzia": qualsiasi impegno di un *commerciante* o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento della o prima della conclusione del contratto;

Emendamento

(18) "garanzia": qualsiasi impegno di un *professionista* o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, **in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità**, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni, **o a qualsiasi altra prescrizione non relativa alla conformità**, enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento della o prima della conclusione del contratto;

Emendamento 78

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19**

Testo della Commissione

(19) **"intermediario": un commerciante che conclude un contratto a nome o per conto del consumatore;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "contratto **accessorio**": **un** contratto **mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a** un contratto a distanza o negoziato fuori *dei* locali commerciali **e tali** beni o servizi sono **forniti** dal *commerciante* o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il *commerciante*.

Emendamento

(20) "contratto **connesso**": **qualsiasi** contratto **in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio:**

a) che forma, da un punto di vista oggettivo, un'unità commerciale con un contratto a distanza o negoziato fuori *dai* locali commerciali; **nonché**

b) in cui i beni sono forniti o i servizi sono prestati dal *professionista* o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il *professionista*.

Si ritiene che sussista un'unità commerciale quando i beni o i servizi forniti nel quadro di un contratto connesso sono collegati all'esecuzione del contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, a seconda dei casi, oppure all'uso dei beni forniti o dei servizi prestati nel quadro di tale contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali.

Emendamenti 80 e 232

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione

1. La presente direttiva è *applicabile*, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti **di vendita e di servizi** conclusi tra il *commerciante* e il consumatore.

2. La presente direttiva è **applicabile solo**

Emendamento

1. La presente direttiva *si applica*, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti **per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio** conclusi tra il *professionista* e il consumatore **e ai contratti misti**.

2. La presente direttiva **lascia**

ai servizi finanziari riguardanti taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali conformemente agli articoli da 40 a 46, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa.

impregiudicata la legislazione settoriale dell'Unione che disciplina i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.

2 bis. La presente direttiva non si applica ai contratti in materia di:

a) servizi sociali,

b) assistenza sanitaria, ossia i servizi sanitari forniti da professionisti della sanità a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute,

c) giochi d'azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese lotterie, giochi di casinò e scommesse.

2 ter. Gli articoli da 5 a 19 e l'articolo 23 bis non si applicano ai contratti:

a) riguardanti servizi finanziari;

b) che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori¹.

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa, sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non pregiudicano le prescrizioni d'informazione di cui alle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Fatti salvi i paragrafi da 4 a 4 quater del presente articolo, gli articoli da 9 a 19 si applicano ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.

4. Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali:

a) relativi alla costituzione, acquisizione o trasferimento di diritti o garanzie relativi a beni immobili oppure riguardanti la costruzione o la profonda ristrutturazione di un edificio o la locazione di un edificio o un appartamento;

b) rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»² o della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio³;

c) che, secondo le disposizioni degli Stati membri, sono stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale garantisce, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica.

4 bis. Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali in cui il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e la somma che il consumatore deve corrispondere non supera i 40 EUR, se detti contratti, data la loro natura, sono generalmente conclusi fuori dai locali commerciali. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.

4 ter. Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai contratti a distanza:

a) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

b) conclusi con operatori di telecomunicazione attraverso telefoni pubblici, nella misura in cui hanno ad oggetto l'utilizzo o le singole connessioni via telefono, internet o fax stabilite dal consumatore.

4 quater. L'articolo 11, paragrafo 1 ter, e gli articoli da 12 a 19 non si applicano ai contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autoveicoli, servizi di catering o di tempo libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.

4 quinquies. Fatti salvi i paragrafi 4 sexies, 4 septies e 4 octies del presente articolo, gli articoli da 22 a 29 si applicano ai contratti di vendita. Lasciando impregiudicato l'articolo 24, paragrafo 5, nel caso di contratti misti, gli articoli da 22 a 29 si applicano solo ai beni.

4 sexies. Gli articoli 22 bis e 23 bis si applicano anche ai contratti di servizi e ai contratti misti.

4 septies. Gli articoli da 22 a 29 non si applicano:

a) all'elettricità;

b) all'acqua e al gas, quando non sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.

4 octies. Gli articoli da 22 a 29 non si applicano ai beni usati venduti in un'asta pubblica.

¹ *GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.*

² *GU L 158 del 23.06.1990, pag. 59.*

³ *GU L 33 del 03.02.2009, pag. 10.*

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Armonizzazione **completa**

Grado di armonizzazione

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

*Gli Stati membri **non** possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni **divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe** per garantire **al consumatore** un livello di tutela **diverso**.*

1. Salvo quando previsto ai paragrafi 1 bis e 1 ter, gli Stati membri possono mantenere o adottare, nel loro diritto nazionale, disposizioni **più rigorose, compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, per garantire un livello **più elevato** di tutela **dei consumatori, alle condizioni e nella misura specificate all'articolo 5, all'articolo 9, paragrafi 5 e 6, agli articoli da 22 a 29, all'articolo 31, paragrafo 4, e agli articoli 34 e 35.**

1 bis. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel loro diritto nazionale, disposizioni **più rigorose, compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per garantire un livello più elevato di protezione del consumatore, come disposto all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2.**

1 ter. Gli Stati membri non possono mantenere o adottare, nel loro diritto nazionale, disposizioni **divergenti da quelle stabilite all'articolo 2, all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 9, paragrafo 8, agli articoli 10 e 11, all'articolo 12, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli da 14 a 19, agli articoli da 30 a 33 e all'articolo 36, incluse disposizioni più rigorose per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.**

Emendamento 83

**Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Periodi di tempo, date e termini

Al computo dei periodi di tempo, delle date e dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

¹ ***GU L 124 del 8.6.1971, pag. 1.***

Emendamento 84

**Proposta di direttiva
Capo II – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni per i consumatori

Informazioni per i consumatori ***per contratti negoziati nei locali commerciali***

Emendamento 85

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi ***generali*** d'informazione

Obblighi d'informazione ***per contratti negoziati nei locali commerciali***

Emendamento 86

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea**

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Prima della*** conclusione di ***qualsiasi*** contratto ***di vendita o di servizi*** il

1. ***Alla*** conclusione di ***un*** contratto ***negoziato nei locali commerciali*** il

commerciante fornisce al consumatore le seguenti informazioni, se non sono già *apparenti* dal contesto:

professionista fornisce al consumatore **in modo chiaro e comprensibile** le seguenti informazioni, se non *risultano* già dal contesto:

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le caratteristiche principali **del prodotto** in misura adeguata **al mezzo di comunicazione e al prodotto** stesso;

Emendamento

(a) le caratteristiche principali **del bene o servizio** in misura adeguata **al bene o servizio** stesso;

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante**, ad esempio la sua denominazione sociale **e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante per conto del quale egli agisce**;

Emendamento

(b) l'identità del *professionista*, ad esempio la sua denominazione sociale;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'indirizzo sociale, il numero telefonico e di fax e l'indirizzo elettronico del professionista, ove disponibili, affinché il consumatore possa rapidamente entrare in contatto con il professionista e comunicare efficacemente con quest'ultimo;

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del **prodotto** comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

Emendamento

(c) il prezzo **complessivo** comprensivo delle imposte o, se la natura del **bene o servizio** comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali **e ogni altro costo** oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; **nei contratti di durata indeterminata, il prezzo complessivo equivale al totale dei costi mensili;**

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami **qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;**

Emendamento

(d) **se del caso**, le modalità di pagamento, consegna, esecuzione, **la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il** trattamento dei reclami **da parte del professionista;**

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettere f e f bis (nuova)

Testo della Commissione

(f) l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

Emendamento

(f) **oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni**, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

(f bis) l'esistenza di codici di condotta e come possono essere ottenuti, se

applicabile;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) la durata del contratto, se applicabile, o se il contratto **non ha scadenza** le condizioni di risoluzione del contratto;

Emendamento

(g) la durata del contratto, se applicabile, o se il contratto **è di durata indeterminata o è un contratto a rinnovo automatico** le condizioni di risoluzione del contratto;

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del *commerciante*.

Emendamento

(i) l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del *professionista, se del caso*;

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis, i ter e i quater (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) l'applicazione di misure tecniche di protezione per il contenuto digitale, se del caso;

i ter) qualsiasi interoperabilità del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza e ogni eventuale incompatibilità, se del caso;

i quater) la possibilità di servirsi di un meccanismo di reclamo e ricorso extra-giudiziale cui il professionista è soggetto e le condizioni per beneficiarne, se del caso.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni nel paragrafo 1, lettera b) possono essere sostituite dall'indirizzo geografico e dall'identità della casa d'aste.

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio che implicano transazioni quotidiane o in cui il professionista deve fornire il bene o prestare il servizio immediatamente alla conclusione del contratto.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto di vendita o di servizi.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

*2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto **contrattuale** nazionale rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5.*

Emendamento

*2. Fatti salvi **gli articoli 13** e 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto nazionale rimedi efficaci **e proporzionali** per le violazioni dell'articolo 5.*

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Obbligo d'informazione specifico per gli intermediari

1. Prima della conclusione del contratto l'intermediario deve informare il consumatore che egli agisce a nome o per conto di un altro consumatore e che il contratto concluso non è considerato un contratto tra il consumatore e il commerciante ma un contratto tra due consumatori e quindi che non è disciplinato dalla presente direttiva.

2. Se l'intermediario non adempie gli obblighi di cui al paragrafo 1, si considera che egli abbia concluso il contratto a proprio nome.

3. Il presente articolo non si applica alle aste pubbliche.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Campo di applicazione

Il presente capo si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione

Articolo 9

Informazioni per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori *dei* locali commerciali

Per quanto riguarda i contratti a distanza o negoziati fuori *dei* locali commerciali il *commerciante* deve fornire le informazioni seguenti **che formano parte integrante del contratto**:

(a) le **informazioni di cui agli articoli 5 e 7, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) in tutti i casi le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione del contratto**;

(b) **l'applicabilità del diritto di recesso e le condizioni e procedure per esercitare tale diritto conformemente all'allegato I**;

(c) **l'indirizzo geografico della sede del commerciante, se diverso dall'indirizzo geografico, (e se applicabile quello del commerciante per conto del quale agisce) a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami**;

Emendamento

Articolo 9

Obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori *dai* locali commerciali

1. **In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali o da una qualsiasi offerta contrattuale corrispondente, il professionista o eventualmente la persona che agisce per suo conto deve fornire al consumatore le informazioni seguenti in modo chiaro e comprensibile:**

(a) **le** *caratteristiche principali del bene o servizio in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al bene o servizio stesso;*

(b) *l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;*

(b bis) *l'indirizzo sociale, il numero telefonico e di fax e l'indirizzo elettronico del professionista, ove disponibili, affinché il consumatore possa rapidamente entrare in contatto con il professionista e comunicare efficacemente con lui;*

(c) **il prezzo complessivo comprensivo delle imposte o, se la natura del bene o servizio comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del**

caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nei contratti di durata indeterminata, il prezzo complessivo equivale al totale dei costi mensili;

(d) l'esistenza di codici di condotta e come possono essere ottenuti, se applicabile;

(d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

(e) la possibilità di ricorrere ad un meccanismo di composizione delle controversie in via amichevole, se del caso;

(e) qualora esista un diritto di recesso, le condizioni, il periodo di tempo e la procedura di esercizio di tale diritto, compresi gli eventuali costi di restituzione dei beni a carico del consumatore; il professionista può avvalersi a tal fine del modello di istruzioni sul recesso di cui all'allegato I, sezione A e del modello per il modulo di recesso di cui all'allegato I, sezione B, o di una diversa dichiarazione univoca; si considera che il professionista abbia ottemperato agli obblighi d'informazione di cui al presente articolo riguardanti il diritto di recesso se egli informa il consumatore avvalendosi delle istruzioni tipo relative al recesso di cui all'allegato I, sezione A;

e bis) il diritto di recesso non è applicabile conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, l'informazione che il consumatore non può esercitare il diritto di recesso;

(f) che il contratto viene concluso con un commerciante e di conseguenza il consumatore gode della protezione prevista dalla presente direttiva.

(f) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

f bis) l'esistenza di codici di condotta e come possono esserne ottenute delle copie, se applicabile;

f ter) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è di durata indeterminata o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

f quater) la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto, se applicabile;

f quinquies) l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del professionista;

f sexies) l'applicazione di misure tecniche di protezione per il contenuto digitale, se del caso;

f septies) qualsiasi interoperabilità del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza e ogni eventuale incompatibilità, se del caso;

f octies) la possibilità di servirsi di un meccanismo di reclamo e ricorso extra-giudiziale cui il professionista è soggetto e le condizioni per beneficiarne, se del caso.

2. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), b bis) e c) possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali.

4. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti sul contenuto delle istruzioni tipo relative al recesso di cui all'allegato I, sezione A.

5. Per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi ai servizi di trasporto o agli obblighi sanitari e di sicurezza, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni giuridiche nazionali che stabiliscono

obblighi aggiuntivi d'informazione precontrattuale, a condizione che siano compatibili al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che tali obblighi siano adeguati ai fini di un'opportuna informazione del consumatore.

6. Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per tutti i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi alla prestazione di servizi per i quali, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno¹, impongono obblighi di informazione supplementari per il prestatore di servizi stabilito nel loro territorio.

7. L'articolo 5 non pregiudica la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno².

8. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo ricade sul professionista.

¹ *GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.*

² *GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1.*

Emendamento 102

Proposta di direttiva Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

II. Requisiti formali per i contratti negoziati fuori *dei* locali commerciali

Emendamento

Requisiti formali *d'informazione precontrattuale* per i contratti negoziati fuori *dai* locali commerciali

Emendamento 233

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 *vanno* indicate nel buono d'ordine in un linguaggio semplice *e* comprensibile e in modo leggibile. ***Il buono d'ordine include il modulo standard di recesso di cui all'allegato I (B).***

Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 *devono essere* indicate nel buono d'ordine ***fornito al consumatore su carta o, previo accordo del consumatore, su un altro supporto durevole***, in un linguaggio semplice, comprensibile e in modo leggibile.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un contratto negoziato fuori *dei* locali commerciali *è* valido solo se il consumatore ***firma*** un buono d'ordine ***e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole.***

Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori *dai* locali commerciali ***diventa*** valido solo se il consumatore ***ha firmato*** un buono d'ordine.

Emendamento 234

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contratti misti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 EUR:

a) il professionista non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 9 su supporto cartaceo o altro supporto durevole; e

b) non è richiesta la firma di un buono d'ordine da parte del consumatore ai fini della validità del contratto;

a condizione che tali contratti, a motivo della loro natura, siano solitamente conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri non impongono requisiti *formali diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2.*

Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono *ulteriori* requisiti *di forma in materia di informazione precontrattuale ai fini dell'osservanza degli obblighi di informazione indicati all'articolo 9, paragrafo 1.*

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

III. Requisiti *formali* per i contratti a distanza

Emendamento

Requisiti *di forma in materia di informazione precontrattuale* per i contratti a distanza

Emendamenti 107, 235 e 236

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafi 1

Testo della Commissione

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui *all'articolo 9, lettera a)* devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore *prima della conclusione del contratto*, in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo *leggibile e* appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato.

Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui *all'articolo 9* devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore *su un mezzo durevole* in un linguaggio semplice e comprensibile e *devono essere leggibili*, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato.

1 bis. Se un contratto a distanza, i cui termini non siano stati negoziati singolarmente e che deve essere concluso per via elettronica ai fini della fornitura di

un bene o della prestazione di un servizio, impone al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il consumatore è vincolato dal contratto solamente se:

a) il professionista ha comunicato al consumatore in modo chiaro ed evidente il prezzo complessivo, comprese tutte le relative componenti; nonché

b) per i contratti conclusi su Internet, il professionista ha strutturato il proprio sito web in modo tale che un'ordinazione vincolante è possibile soltanto dopo la conferma da parte del consumatore di aver preso conoscenza delle informazioni di cui alla lettera a); oppure

c) per i contratti conclusi per telefono, il professionista ha inviato al consumatore una conferma dell'ordinazione su un mezzo durevole e il consumatore ha confermato la conclusione del contratto su un mezzo durevole.

1 ter. In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 bis, quando un contratto a distanza di cui al paragrafo in questione dovrebbe essere concluso per telefono, il consumatore è vincolato da tale contratto soltanto se il professionista gli ha inviato una conferma della sua offerta su un supporto durevole, comprese le informazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 1 bis.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

2. Se il *commerciante* telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata all'inizio della conversazione con il consumatore.

Emendamento

2. Se il **professionista o un intermediario che opera per conto del professionista** telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata all'inizio della conversazione con il consumatore.

2 bis. I siti di commercio elettronico

indicano chiaramente e in maniera leggibile nella loro pagina di benvenuto se esistono restrizioni alla consegna in determinati Stati membri, qualsiasi sia la natura di tali restrizioni, inclusi i mezzi di pagamento.

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il *commerciante* deve fornire almeno le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del *prodotto* e il prezzo totale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) su quel mezzo in particolare prima della conclusione del contratto. Le altre informazioni di cui agli articoli 5 e 7 devono essere fornite dal *commerciante* in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.

Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il *professionista* deve fornire almeno, *su tale particolare mezzo prima della conclusione del contratto*, le informazioni *precontrattuali* riguardanti le caratteristiche principali del *bene o del servizio*, il prezzo totale, *la durata del contratto e, nel caso di contratti di durata indeterminata, le modalità per mettere fine al contratto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e g)*. Le altre informazioni di cui all'articolo 9 devono essere fornite dal *professionista* in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consumatore riceve la conferma di tutte le informazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione di ogni

Emendamento

soppresso

contratto a distanza.

Emendamento 237

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri non impongono requisiti formali *diversi da quelli* indicati ai paragrafi da 1 a 4.

Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono *ulteriori* requisiti formali *d'informazione precontrattuale ai fini dell'osservanza degli obblighi di informazione* indicati all'articolo 9, paragrafo 1.

Fermo restando il primo comma, per quanto concerne i contratti di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni di diritto nazionale in virtù delle quali il consumatore è vincolato dal contratto solamente qualora abbia confermato al commerciante la conclusione del medesimo su un supporto durevole. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In caso di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve una copia del documento del contratto firmato su un supporto duraturo, se diverso dal giorno della conclusione del contratto.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore **firma il buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, da quando riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole.**

Nel caso di un contratto a distanza per la vendita di beni il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale di ognuno dei beni ordinati.

Nel caso di un contratto a distanza per la fornitura di servizi il periodo di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto.

Emendamento

2. **Fatto salvo il paragrafo 1**, nel caso di un contratto **a distanza** o negoziato fuori dai locali commerciali **relativo alla consegna di beni**, il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore **o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dei beni ordinati o:**

–

–

a) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente, dell'ultimo bene consegnato;

b) nel caso di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dell'ultimo lotto o pezzo;

c) nel caso di una consegna ricorrente di beni dello stesso tipo per un determinato periodo di tempo, del primo bene consegnato.

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi **a norma del contratto** durante il periodo di recesso.

Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi **contrattuali** durante il periodo di recesso. **Tuttavia, nel caso di contratti negoziati al di fuori dai locali commerciali, gli Stati membri possono mantenere la legislazione**

nazionale in vigore che vieta al professionista di percepire il pagamento durante un determinato periodo dopo la conclusione del contratto.

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 13

Testo della Commissione

Se in violazione *dell'articolo 9, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4* il *commerciante* non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade *tre mesi* dopo *che il commerciante abbia adempiuto pienamente ai suoi altri obblighi contrattuali*.

Emendamento

1. Se in violazione *dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e)* il *professionista* non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade *un anno* dopo *la fine del periodo di recesso iniziale, come stabilito all'articolo 12, paragrafi 1 bis e 2*.

2. *Gli Stati membri possono tuttavia mantenere la legislazione nazionale esistente che prevede una scadenza successiva del periodo di recesso.*

Emendamenti 238 e 239

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il consumatore informa il *commerciante* della sua decisione di esercitare il diritto di recesso *mediante un mezzo durevole e indirizzando al commerciante una dichiarazione redatta con le proprie parole oppure utilizzando* il modulo di recesso *standard* di cui all'allegato I, lettera B.

Emendamento

Prima dello scadere del periodo di recesso, il consumatore informa il *commerciante* della sua decisione di esercitare il diritto di recesso. *A tal fine il consumatore può:*

a) utilizzare il modulo di recesso *tipo* di cui all'allegato I, lettera B, *o fare una qualsiasi altra dichiarazione chiaramente formulata; oppure*

b) restituire i beni al commerciante, accompagnati da una dichiarazione chiaramente formulata del consumatore in cui quest'ultimo indica la sua decisione

Gli Stati membri non prevedono *altri* requisiti formali applicabili *a tale* modulo *standard* di recesso.

di recedere.

Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili *al* modulo di recesso *tipo diversi da quelli indicati all'allegato I, lettera B.*

Emendamento 240

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso *standard mediante il* sito web del commerciante. In *tal caso* il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail.

Emendamento

2. Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il *modello per il* modulo di recesso *riportato all'allegato I, lettera B, o una dichiarazione chiaramente formulata sul* sito web del commerciante. In *tali casi* il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail *o su un supporto durevole.*

Emendamento 119

Proposta di direttiva Articolo 15 – lettera b)

Testo della Commissione

(b) di concludere un contratto negoziato fuori *dei* locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Emendamento

(b) di concludere un contratto *a distanza o* negoziato fuori *dai* locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Emendamento 120

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il *commerciante* rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore *entro trenta* giorni dal giorno in cui riceve *la comunicazione di recesso.*

Emendamento

1. Il *professionista* rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore, *eventualmente comprensivo delle spese di consegna, senza indugio e comunque*

entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 14. Il professionista può eseguire il rimborso mediante qualsiasi mezzo di pagamento che abbia corso legale nel paese in cui il consumatore lo riceve ed a condizione che il consumatore non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.

Emendamento 241

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i contratti di vendita il *commerciante* può trattenere il rimborso *finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché* il consumatore non abbia dimostrato di aver restituito i beni, *qualunque intervenga per prima.*

Emendamento

2. **Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è tenuto a rimborsare costi di consegna supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa da quella standard.** Per i contratti di vendita il professionista può **subordinare il rimborso alla condizione che** il consumatore abbia dimostrato di aver restituito i beni.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i contratti di *vendita in cui il possesso materiale dei beni sia stato trasferito al consumatore o, a sua richiesta, a un terzo prima della scadenza del periodo di recesso*, il consumatore restituisce i beni o li consegna al *commerciante* o a un terzo autorizzato a riceverli dal *commerciante*, entro quattordici giorni dalla data in cui comunica **il suo recesso** al *commerciante*, purché il *commerciante* non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni.

- È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni,

Emendamento

1. Per i contratti **a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali per la fornitura** di beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al *professionista* o a un terzo autorizzato a riceverli dal *professionista*, **senza indebito ritardo e in ogni caso** entro quattordici giorni dalla data in cui comunica al *professionista* **la sua decisione di recedere ai sensi dell'articolo 14**, purché il *professionista* non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni.

È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni. **Egli non**

purché il *commerciante non abbia* concordato di sostenere tali spese.

deve sostenere tali costi se il professionista ha concordato nel contratto di sostenere tali spese o il prezzo dei beni da rispedire supera l'importo di 40 EUR.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare il **valore** e il funzionamento dei beni. **Egli** non è responsabile per la diminuzione del valore se il *commerciante* ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma **dell'articolo 9, lettera b)**. **Per i contratti di servizio soggetti a un diritto di recesso il consumatore non sostiene alcun costo per i servizi forniti, in pieno o in parte, durante il periodo di recesso.**

Emendamento

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare **la natura, le qualità** e il funzionamento dei beni. **Il consumatore non è in alcun caso** responsabile per la diminuzione del valore **dei beni** se il *professionista* ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma **dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e)**.

2 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori *dei* locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti **accessori** sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore.

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti **connessi** sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, **che non siano previsti dalla presente direttiva.**

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza il diritto di recesso non è applicabile:

Emendamento

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza **e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali** il diritto di recesso non è applicabile:

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore, prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12;

Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore **su un supporto durevole**, prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12; **in tali casi, detto accordo dovrebbe riguardare anche la rinuncia del consumatore al diritto di recesso;**

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato **finanziario** che il *commerciante* non è in grado di controllare;

Emendamento

(b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato che il *professionista* non è in grado di controllare **e che potrebbero verificarsi durante il periodo di recesso;**

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la fornitura di beni **confezionati** su misura o chiaramente personalizzati **o** che, per loro natura, rischiano di deteriorarsi o

Emendamento

(c) la fornitura di beni **o servizi forniti** su misura o chiaramente personalizzati, **per i quali il professionista deve prendere disposizioni particolari e dei quali non**

alterarsi rapidamente;

può fare un uso diverso e che, per loro natura, rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettere d, d bis (nuova) e d ter (nuova)

Testo della Commissione

(d) la fornitura di **vino, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo oltre il periodo limite di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal commerciante;**

Emendamento

(d) la fornitura di:

- *prodotti alimentari,*
- *bevande,*
- *prodotti farmaceutici, o*
- *altri beni sensibili sotto il profilo dell'igiene, di cui il consumatore ha già aperto l'imballaggio o il sigillo, dopo essere stato preventivamente informato in merito all'esclusione del diritto di recesso;*
- (d bis) contratti per i quali il consumatore abbia richiesto l'esecuzione immediata da parte del professionista al fine di rispondere ad un'urgenza immediata; se in tale occasione il professionista fornisce o vende servizi o beni supplementari diversi da quelli strettamente necessari per risolvere l'emergenza immediata del consumatore, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;*
- (d ter) contratti per cui il consumatore ha chiesto espressamente all'impresa di fargli visita a domicilio ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione; se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per eseguire la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni*

supplementari;

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) la fornitura di giornali, periodici e riviste;

Emendamento

(f) la fornitura di giornali, periodici e riviste ***ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;***

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) servizi di scommesse e lotterie;

Emendamento

soppressa

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta.

Emendamento

(h) contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta ***pubblica;***

(h bis) la fornitura di contenuti digitali dopo che il consumatore ha iniziato a scaricare tali contenuti.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per quanto riguarda i seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali il diritto di recesso non è applicabile:

(a) la fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente

Emendamento

soppresso

nella famiglia, selezionati precedentemente dal consumatore mediante la comunicazione a distanza e fisicamente forniti al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore da parte del commerciante che di norma vende tali beni nel suo locale commerciale;

(b) contratti per i quali il consumatore abbia richiesto l'esecuzione immediata da parte del commerciante al fine di rispondere ad un'urgenza immediata; se in tale occasione il commerciante fornisce o vende servizi o beni supplementari diversi da quelli strettamente necessari per risolvere l'emergenza immediata del consumatore, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

(c) contratti per i quali il consumatore ha specificamente richiesto al commerciante, mediante la comunicazione a distanza, di visitare il suo domicilio al fine di riparare o eseguire la manutenzione sulla sua proprietà; se in tale occasione il commerciante fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per eseguire la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari.

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Le parti* possono concordare di non applicare *i paragrafi 1 e 2*.

Emendamento

3. *Il professionista e il consumatore* possono concordare di non applicare *il paragrafo 1*.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 20

Articolo 20

soppresso

Esclusioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali:

(a) vendita di beni immobili o altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione e dei lavori riguardanti gli immobili;

(b) contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

(c) contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

(d) fornitura di alimenti o bevande da un commerciante che effettua giri frequenti e regolari nel vicinato del suo locale commerciale.

2. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali riguardanti:

(a) assicurazioni;

(b) servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il commerciante non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/65/CE; e

(c) il credito che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE.

3. Gli articoli da 8 a 19 non sono applicabili ai contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering

o di tempo libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.

Emendamento 138

Proposta di direttiva Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Campo di applicazione

- 1. Il presente capo si applica a tutti i contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di un contratto misto che ha come oggetto sia beni che servizi, il presente capo si applica solo ai beni.*
- 2. Il presente capo si applica anche ai contratti di fornitura di beni da produrre.*
- 3. Il presente capo non si applica ai pezzi di ricambio sostituiti dal commerciante per rimediare al difetto di conformità dei beni mediante riparazione a norma dell'articolo 26.*
- 4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alla vendita di beni usati nelle aste pubbliche.*

Emendamento 139

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato **altrimenti**, il *commerciante* consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, diverso dal vettore e **designato dal consumatore**, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

1. Se le parti non hanno concordato **un tempo di consegna**, il *professionista* consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, **designato dal consumatore e** diverso dal vettore, **quanto prima e comunque** entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il *commerciante* non adempie all'obbligo di consegna, il consumatore ha diritto **al rimborso di tutte le somme versate** entro sette giorni **dalla data** di consegna di cui al **paragrafo 1**.

Emendamento

2. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni al momento concordato con il consumatore o in conformità del paragrafo 1, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, a meno che i beni non siano consegnati entro un periodo stabilito dal consumatore che non deve superare i sette giorni. A tal fine, il consumatore deve darne previa notifica al professionista, specificando il nuovo periodo di consegna e dichiarando la sua intenzione di recedere dal contratto nel caso in cui la consegna non avvenga entro il termine di tale nuovo periodo di consegna. Se, al termine di tale periodo, non sono stati presi provvedimenti, si considera che il consumatore recede dal contratto.

Fatto salvo il primo comma, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, se il professionista ha rifiutato, implicitamente o esplicitamente, di consegnare i beni o se il rispetto del termine concordato di consegna è considerato un elemento essenziale del contratto, tenendo conto delle circostanze della conclusione del contratto.

2 bis. Alla cessazione del contratto, il professionista è tenuto a rimborsare immediatamente, e in ogni caso entro sette giorni dalla cessazione del contratto, tutti gli importi versati ai sensi del contratto.

2 ter. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti del consumatore di chiedere un risarcimento.

Emendamento 141

**Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Diritto alla consegna di beni o prestazione di servizi in un altro Stato membro

Nel caso di un contratto a distanza, il consumatore ha diritto di chiedere al professionista di consegnare il bene o di prestare il servizio in un altro Stato membro. Il professionista è tenuto a soddisfare la richiesta del consumatore se ciò è tecnicamente fattibile e se il consumatore accetta di sostenere tutti i costi correlati. Il professionista deve in ogni caso precisare tali costi in anticipo.

Emendamento 142

**Proposta di direttiva
Articolo 22 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 ter

Mezzi di pagamento

1. Il professionista e il consumatore possono concordare un pagamento anticipato o un deposito alla consegna.

2. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno¹, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre spese ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci.

3. Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti.

¹ *GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.*

Emendamento 143

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, *prende* il possesso materiale dei beni.

Emendamento

1. Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, *acquista* il possesso materiale dei beni. ***Il rischio è trasferito al consumatore alla consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto e tale scelta non è stata offerta dal professionista, senza pregiudicare i diritti del consumatore nei confronti del vettore.***

Emendamento 144

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della consegna concordata dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, omette di prendere le misure necessarie per acquisire il possesso materiale dei beni.

Emendamento

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della consegna concordata dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, omette ***manifestamente*** di prendere le misure ragionevolmente necessarie per acquisire il possesso materiale dei beni.

Emendamento 145

Proposta di direttiva Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Durata dei contratti

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva sulle clausole contrattuali abusive, i contratti stipulati tra consumatori e professionisti non possono prevedere una durata iniziale dell'impegno superiore a dodici mesi.

2. Alla fine del periodo d'impegno iniziale di dodici mesi, il consumatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso dal contratto è subordinato al rispetto di un periodo di preavviso che non può essere superiore a due mesi. Il consumatore ha il diritto di dare tale preavviso prima della fine del periodo di impegno iniziale di dodici mesi al fine di recedere dal contratto a decorrere dalla fine di detto periodo.

Emendamento 146

**Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il *commerciante* consegna i beni conformemente al contratto ***di vendita***.

1. Il *professionista* consegna i beni conformemente al contratto, ***in particolare per quanto riguarda la qualità e la quantità, definite di comune accordo dalle parti.***

Emendamento 147

**Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sono conformi alla descrizione fatta dal *commerciante* e possiedono le qualità del bene che il *commerciante* ha presentato al consumatore come campione o modello;

(a) sono conformi alla descrizione fatta dal *professionista* e possiedono le qualità del bene che il *professionista* ha presentato al consumatore come campione o modello, ***e***

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sono idonei *ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del commerciante* al momento della conclusione del contratto *e che il commerciante abbia accettato*;

Emendamento

(b) sono idonei, *in assenza di un accordo sulle loro caratteristiche, allo scopo previsto dalle parti contrattuali* al momento della conclusione del contratto;

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettere c e d

Testo della Commissione

(c) sono idonei all'uso al quale *servono* abitualmente beni dello stesso tipo;

Emendamento

(c) sono idonei all'uso al quale *servirebbero* abitualmente beni dello stesso tipo *e presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, tenendo conto tra l'altro della finalità, dell'aspetto, della durabilità e della finitura, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal professionista, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.*

(d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal commerciante, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) entro la conclusione del contratto la dichiarazione era stata corretta;

Emendamento

(b) entro la conclusione del contratto la dichiarazione era stata corretta ***a tempo debito ed in maniera equivalente o quantomeno in forma chiaramente evidenziata nel documento contrattuale;***

Emendamento 152

**Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione ***dei beni è considerato un difetto di conformità dei beni stessi***, se l'installazione è prevista dal contratto ***ed è stata effettuata*** dal *commerciante* o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere installati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Emendamento

5. ***Il professionista è responsabile per*** qualunque difetto di conformità risultante ***dall'imballaggio o*** da un'imperfetta installazione se l'installazione è prevista dal contratto ***di vendita e se i beni sono stati installati*** dal ***professionista*** o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere installati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Emendamento 153

**Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. ***Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i beni non sono conformi al contratto*** il consumatore ha diritto a:
(a) ***la*** riparazione o ***la*** sostituzione ***del bene;***

(b) ***la*** riduzione del prezzo;

(c) ***la risoluzione del contratto.***

Emendamento

1. ***In caso di difetto di conformità*** il consumatore ha ***il*** diritto a:

(a) ***il ripristino della conformità dei beni mediante*** riparazione o sostituzione ***ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 5, oppure***

(b) ***una ragionevole*** riduzione del prezzo o ***la risoluzione del contratto ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 5 bis.***

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il *commerciante* **rimedia al difetto di conformità mediante** riparazione o sostituzione, **a sua scelta**.

Emendamento

2. **In un primo tempo il consumatore può richiedere al professionista la** riparazione del bene o la sua sostituzione, **se ciò non è impossibile o sproporzionato**.

Emendamento 155

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il *commerciante* **ha dimostrato che rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione è illegale, impossibile o causerebbe al commerciante uno sforzo sproporzionato, il consumatore può scegliere tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Lo sforzo del commerciante è sproporzionato se gli impone costi che, in confronto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, sono eccessivi tenendo conto del valore dei beni se non vi fosse alcun difetto di conformità e l'importanza del difetto di conformità.**

Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Emendamento

3. **Uno dei rimedi di cui al paragrafo 2 è considerato sproporzionato se comporta per il professionista costi che sarebbero irragionevoli comparati al rimedio alternativo (la riparazione o la sostituzione):**

a) in considerazione del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità,

b) in considerazione dell'importanza del difetto di conformità,

c) in funzione della possibilità eventuale di altri rimedi (riparazione o sostituzione) senza eccessivi disagi per il consumatore.

La riparazione o la sostituzione deve avvenire entro un termine ragionevole e senza eccessivi disagi per il consumatore.

Emendamento 156

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consumatore può **ricorrere a qualsiasi rimedio disponibile a norma del paragrafo 1** se esiste una delle condizioni seguenti:

(a) il *commerciante* ha **implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;**

(b) il *commerciante* non ha rimediato al difetto di conformità entro un tempo ragionevole;

(c) il *commerciante* ha **tentato di rimediare** al difetto di conformità causando un disagio significativo al consumatore;

(d) **lo stesso difetto si è manifestato più di una volta entro un breve periodo di tempo.**

Emendamento 158

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 159

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. **Fatto salvo il paragrafo 5 ter, il consumatore può richiedere una ragionevole riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto in presenza** una delle condizioni seguenti:

(a) **il consumatore non ha diritto né alla riparazione né alla sostituzione;**

(a bis) il professionista ha implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;

(b) il *professionista* non ha rimediato al difetto di conformità entro un tempo ragionevole;

(c) il *professionista* ha **rimediato** al difetto di conformità causando un disagio significativo al consumatore.

Emendamento

5 bis. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Emendamento

5 ter. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che conferiscono al consumatore, in presenza di un difetto di conformità, il diritto di disporre di un breve periodo di tempo per

rescindere il contratto ed un rimborso completo o che gli consentono di scegliere liberamente uno dei rimedi di cui al paragrafo 1, al fine di garantire un più alto livello di protezione dei consumatori.

Emendamento 160

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le disposizioni del presente capo, il consumatore può chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio a norma dell'articolo 26.

Emendamento

2. *In conformità delle disposizioni del diritto nazionale applicabile e* fatte salve le disposizioni del presente capo, il consumatore può chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio a norma dell'articolo 26.

Emendamento 161

Proposta di direttiva Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 bis

Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del professionista quale venditore finale nei confronti del consumatore a motivo di un difetto di conformità a seguito di un'azione o di un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il professionista quale venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nel rapporto contrattuale. Il diritto nazionale individua il soggetto, o i soggetti, nei cui confronti il professionista, quale venditore finale, ha il diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio in modo tale da garantire l'effettività di tale diritto.

Il soggetto individuato come responsabile, ai sensi del primo comma, ha l'onere di provare che il difetto di conformità non

era ad esso imputabile, ovvero che il rimedio prestato dal venditore finale al consumatore non era effettivamente dovuto.

Emendamento 162

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al difetto di conformità mediante la sostituzione del bene, egli è responsabile a norma dell'articolo 25 se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore ha acquisito il possesso materiale dei beni sostituiti.

soppresso

Emendamento 163

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per esercitare i suoi diritti a norma dell'articolo 25 il consumatore deve comunicare al commerciante il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.

soppresso

Emendamento 164

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che prevedano un periodo di garanzia più lungo, una maggiore durata dell'inversione dell'onere della prova a favore del consumatore o norme specifiche per difetti di conformità palesatisi una volta terminato il periodo di

garanzia, al fine di garantire ai consumatori un livello di protezione più elevato.

Emendamento 165

Proposta di direttiva Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

Comunicazione e reperibilità

Il professionista garantisce la propria reperibilità, a condizioni ragionevoli, per l'intera durata di un contratto di servizi o, in seguito alla conclusione di un contratto di vendita, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per dichiarazioni, notifiche e quesiti dei consumatori, che sono connessi ai diritti e agli obblighi nell'ambito del contratto di servizi o di vendita. Il professionista si adopera in particolare affinché gli pervengano senza indugio le dichiarazioni dei consumatori relativamente al contratto e il consumatore sia immediatamente informato dell'avvenuto ricevimento. I costi relativi al ricevimento e alla gestione per telefono delle dichiarazioni, delle notifiche e dei quesiti connessi al contratto di servizi o di vendita non possono essere imputati al consumatore; resta impregiudicato il diritto dell'operatore di servizi di telecomunicazioni di applicare una tariffa per il servizio reso.

Emendamento 166

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e deve essere leggibile. Essa include:

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, deve essere leggibile *e utilizzare caratteri delle stesse dimensioni*. Essa è redatta *nella stessa lingua del contratto. La*

dichiarazione di garanzia include i seguenti elementi:

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettere a, b e c

Testo della Commissione

- (a) i diritti legali del consumatore, conformemente **all'articolo 26**, e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale;
- (b) il contenuto della garanzia commerciale e le condizioni per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;
- (c) **fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché l'allegato III, punto 1, lettera j), la dichiarazione** che la garanzia commerciale **non** può essere trasferita ad un acquirente successivo, **se applicabile**.

Emendamento

- (a) i diritti legali del consumatore, conformemente **agli articoli 26 e 28, e le disposizioni della normativa nazionale applicabile, nonché** una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale;
- (b) il contenuto della garanzia commerciale e le condizioni per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;
- (c) **l'informazione** che la garanzia commerciale può essere trasferita ad un acquirente successivo.

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Se il consumatore lo richiede**, il **commerciante** mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.

Emendamento

3. Il **professionista** mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole **e, se il consumatore lo richiede, anche su carta**.

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente capo si applica alle clausole contrattuali redatte in anticipo dal **commerciante** o da un terzo e **a cui** il consumatore **acconsente senza avere la**

Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole contrattuali redatte in anticipo dal **professionista** o da un terzo e **che non sono state oggetto di negoziato individuale**

possibilità di influenzarne il contenuto, in particolare qualora *tali clausole facciano* parte di un contratto *standard prestabilito*.

singolarmente. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta in anticipo e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare qualora *tale clausola contrattuale faccia* parte di un contratto *di adesione*.

Emendamento 170

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il fatto che il *consumatore abbia avuto la possibilità di influenzare il* contenuto di taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico non esclude l'applicazione del presente capo alle altre clausole contrattuali che formano parte del contratto.

Emendamento

2. Il fatto che il contenuto di taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico *sia stato oggetto di negoziato individuale* non esclude l'applicazione del presente capo alle altre clausole contrattuali che formano parte del contratto.

Emendamento 171

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari *imperative* conformi al diritto *comunitario*, nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o *la Comunità* sono parte.

Emendamento

3. Il presente capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari *o disposizioni di ordine pubblico* conformi al diritto *dell'Unione*, nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o *l'Unione* sono parte.

Emendamento 172

Proposta di direttiva Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis

Grado di armonizzazione

Salvo diversa disposizione, gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite al presente capo, incluse le disposizioni più o meno restrittive per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Emendamento 173

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le clausole *dei contratti* sono redatte in un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili.

Emendamento

1. **Tutte** le clausole *contrattuali* sono redatte in **modo chiaro e comprensibile**. **Se le clausole contrattuali hanno forma scritta, sono sempre redatte in** un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili.

Emendamento 174

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri non impongono *prescrizioni* in materia di presentazione per **il modo in cui le clausole contrattuali sono espresse o messe a disposizione del consumatore**.

Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono **requisiti sulla presentazione delle clausole contrattuali, fatti salvi i requisiti** in materia di presentazione **con riferimento alle persone con disabilità oppure se i beni o i servizi possono presentare un rischio particolare per la salute e la sicurezza del consumatore o di una terza persona oppure in relazione a beni o servizi specifici qualora vi siano elementi che provino che vi è un pregiudizio per il consumatore**.

Emendamento 175

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è

Emendamento

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è

valutato tenendo conto della natura dei beni oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. ***Nella valutazione dell'equità di una clausola contrattuale l'autorità competente a livello nazionale tiene conto anche del modo in cui è stato redatto il contratto e comunicato al consumatore da parte del commerciante a norma dell'articolo 31.***

valutato tenendo conto della natura dei beni oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

Emendamento 176

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nella valutazione dell'equità di una clausola contrattuale, l'autorità competente a livello nazionale tiene conto anche del modo in cui il contratto è stato redatto e comunicato al consumatore da parte del professionista a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2. Una clausola stabilita dal professionista in violazione del dovere di trasparenza imposto dall'articolo 31, paragrafi 1 e 2, può, unicamente per questo motivo, essere considerata abusiva.

Emendamento 177

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I ***paragrafi 1 e 2*** non sono applicabili alla valutazione dell'oggetto principale del contratto o all'appropriatezza della remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del *commerciante*, a condizione che il *commerciante* rispetti appieno le disposizioni ***dell'articolo 31.***

3. I ***paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo*** non sono applicabili alla valutazione dell'oggetto principale del contratto o all'appropriatezza della remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del *professionista*, a condizione che il *professionista* rispetti appieno le disposizioni ***dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3.***

Emendamento 178

Proposta di direttiva Articolo 33

Testo della Commissione

Qualora il *commerciante* affermi che una clausola contrattuale è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

Emendamento

Qualora il *professionista* affermi che una clausola contrattuale è stata oggetto di negoziato individuale ***o che una clausola contrattuale è conforme ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 2***, gli incombe l'onere della prova.

Emendamento 179

Proposta di direttiva Articolo 34

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. ***L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.***

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza.

2. Gli Stati membri possono prevedere nella loro normativa nazionale clausole contrattuali supplementari considerate abusive in qualsiasi circostanza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

Emendamento 180

Proposta di direttiva Articolo 35

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive,

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive,

a meno che il *commerciante* non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. ***L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.***

a meno che il *professionista* non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32.

2. Gli Stati membri possono prevedere nella loro normativa nazionale clausole contrattuali supplementari considerate abusive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

Emendamento 181

Proposta di direttiva Articolo 37

Testo della Commissione

Le clausole contrattuali abusive non sono vincolanti *sul* consumatore. Il contratto continua ad essere vincolante per le parti se può rimanere in vigore senza le clausole abusive.

Emendamento

Le clausole contrattuali abusive ***ai sensi della presente direttiva*** non sono vincolanti ***per il consumatore a norma del diritto nazionale***. Il contratto continua ad essere vincolante per le parti se può rimanere in vigore senza le clausole abusive.

Emendamento 182

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per ***far cessare*** l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra *commercianti* e consumatori.

Emendamento

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci ***per impedire*** l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra *professionisti* e consumatori.

Emendamento 184

Proposta di direttiva Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39

soppresso

Riesame delle clausole contenute negli allegati 2 e 3

- 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le clausole che sono state determinate abusive da parte delle autorità nazionali e che essi ritengono utili ai fini della modifica della presente direttiva conformemente al paragrafo 2.***
- 2. Alla luce delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 la Commissione modifica gli allegati II e III. Le misure dirette a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2.***

Emendamento 185

**Proposta di direttiva
Articolo 40**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato per le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in seguito denominato il "comitato".***
- 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE¹, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.***

Emendamento 186

**Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto **delle disposizioni della** presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri **e la Commissione** accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto **dei diritti dei consumatori previsti dalla** presente direttiva.

Emendamento 187

**Proposta di direttiva
Articolo 44**

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i *commercianti* e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Emendamento

Gli Stati membri **e la Commissione** adottano misure appropriate per informare il consumatore **e il professionista, specialmente attraverso gli strumenti delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione ed i mezzi di comunicazione pubblici, delle** disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i *professionisti* e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Emendamento 188

**Proposta di direttiva
Articolo 45**

Testo della Commissione

Il consumatore è esonerato **dal tenere** in **considerazione qualsiasi** fornitura non richiesta di un **prodotto**, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso.

Emendamento

Il consumatore è esonerato **da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di** fornitura non richiesta di un **bene o di un servizio**, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. **In tali casi,** l'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso.

Emendamento 189

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 190

Proposta di direttiva
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46 bis

Relazione e valutazione reciproca da parte degli Stati membri

1. Entro [il termine di recepimento] e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in cui figurano le seguenti informazioni:

a) il testo di ulteriori obblighi di informazione precontrattuale che gli Stati membri devono adottare o mantenere conformemente all'articolo 9, paragrafi 5 e 6;

b) il testo di eventuali disposizioni divergenti del diritto nazionale che gli Stati membri adottano o mantengono conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2;

c) il testo di norme del diritto nazionale divergenti che gli Stati membri adottano o mantengono conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 bis;

d) il testo di norme del diritto nazionale divergenti, che gli Stati membri adottano o mantengono conformemente all'articolo 26, paragrafo 5 ter e all'articolo 28,

paragrafo 5 bis;

e) il testo di clausole contrattuali supplementari, che gli Stati membri dichiarano abusive in qualsiasi circostanza conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 bis;

f) il testo di clausole contrattuali supplementari che gli Stati membri dichiarano presunte abusive conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 bis;

g) il testo di decisioni di importanza fondamentale – congiuntamente alle relative motivazioni – adottate dai loro tribunali, collegi arbitrali o altre autorità amministrative nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione. Per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri precisano nel dettaglio per quale motivo le norme del loro diritto nazionale divergenti da quelle della direttiva sono adeguate e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa.

3. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, ad esempio su un sito web dedicato, creato ed aggiornato dalla Commissione.

4. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo, i quali comunicano le proprie osservazioni su ciascuna relazione entro sei mesi dal loro ricevimento. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

Emendamento 191

**Proposta di direttiva
Articolo 46 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46 ter

Informazione delle persone e delle organizzazioni che operano per la protezione dei consumatori

Le persone o le organizzazioni che, conformemente alla legislazione nazionale e ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, hanno un legittimo interesse nella protezione dei consumatori, comunicano alla Commissione i risultati cui sono pervenuti in seguito alla valutazione dell'applicazione e dell'impatto della presente direttiva sui diritti dei consumatori e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 192

**Proposta di direttiva
Articolo 46 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46 quater

Relazione della Commissione e riesame

Entro [un anno a decorrere dal termine di recepimento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sull'applicazione della presente direttiva, alla luce delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 4, e dell'articolo 46 ter. Se del caso, tale relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del consumatore.

Emendamento 193

**Proposta di direttiva
Articolo -47 (nuovo)
Direttiva 2002/65/CE**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -47

Modifica della direttiva 2002/65/CE

All'articolo 2, della direttiva 2002/65/CE la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza in cui il professionista e il consumatore non sono fisicamente presenti simultaneamente per concludere il contratto, bensì ricorrono all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza;"

Emendamento 194

**Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Sono abrogate le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 1999/44/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV.

Emendamento

Le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 1999/44/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV sono abrogate a partire da ... [data di recepimento].

Emendamento 195

**Proposta di direttiva
Articolo 48**

Testo della Commissione

Articolo 48

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro

Emendamento

soppresso

[inserire la stessa data indicata al secondo comma dell'articolo 46, paragrafo 1 + 5 anni].

Se necessario, essa avanza proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

Emendamento 196

Proposta di direttiva Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48 bis

La Commissione valuta l'adozione di una proposta di regolamento sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, da cui saranno esclusi i trasporti ed i servizi sanitari.

Emendamento 197

Proposta di direttiva Allegato I – Parte A

Testo della Commissione

Emendamento

A. Informazioni da fornire con il modulo di recesso

A. Modello di istruzioni sul recesso

1. Il nome, l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica del commerciante cui il modulo di recesso deve essere inviato.

Diritto di recesso

2. Una dichiarazione che il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto e che tale diritto può essere esercitato inviando il modulo di recesso di cui alla parte B su un mezzo durevole al commerciante indicato al paragrafo 1:

Il consumatore può recedere dal presente contratto su supporto durevole entro quattordici giorni di calendario senza fornire alcuna motivazione [o, se i beni sono consegnati prima della scadenza di tale periodo, mediante restituzione dei beni].

(a) per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, entro un periodo di quattordici giorni dalla firma del buono d'ordine;

Il periodo di recesso decorre da [la ricezione dei beni ordinati] (1). Il giorno [della ricezione dei beni] (2) non è computato nel calcolo del periodo di recesso. Se il termine ultimo del periodo

di recesso è un giorno festivo, è un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo.

Il periodo di recesso si considera rispettato se la notifica del recesso è inviata o i beni sono restituiti prima della sua scadenza. L'invio della notifica di recesso o dei beni prima della scadenza del periodo di recesso deve essere dimostrabile (ad esempio mediante ricevuta postale).

b) per i contratti di vendita a distanza, entro un periodo di quattordici giorni a decorrere dalla data in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore, indicato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dei beni;

c) per i contratti a distanza di servizi:

- entro un periodo di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, se il consumatore non ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione del contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni;

- entro un periodo che termina al momento dell'inizio del contratto, se il consumatore ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione del contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni.

La notifica di recesso dovrebbe essere inviata su un supporto durevole (ad esempio una lettera spedita per posta) (3) a: (4). A tal fine il consumatore può utilizzare il modulo in appresso, che però non è obbligatorio.

Effetti del recesso

Ai fini della validità del recesso il consumatore deve rispedire i beni, a [spese del professionista] (5) entro quattordici giorni dall'invio della notifica di recesso. Il periodo per il rimborso decorre dal momento della ricezione da parte del professionista della notifica di recesso o dei beni. Il giorno della ricezione della notifica di recesso non è computato nel calcolo del periodo per il rimborso. Se l'ultimo giorno di tale periodo è festivo, è un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo.

Qualora non sia possibile restituire i beni nel loro stato originale, il consumatore è responsabile della perdita di valore dei beni. Tale disposizione si applica unicamente nel caso in cui la perdita di valore sia imputabile ad una manipolazione diversa da quella necessaria ad accertare la natura e il funzionamento dei beni. Il consumatore potrà evitare un danneggiamento astenendosi dall'utilizzare i beni come se fossero di sua proprietà ed evitando di compiere qualsiasi azione suscettibile di ridurre il valore.

3. Per tutti i contratti di vendita una dichiarazione che informa il consumatore dei limiti di tempo e delle modalità per la restituzione dei beni al commerciante e delle condizioni di rimborso conformemente agli articoli 16 e 17, paragrafo 2.

4. Per i contratti a distanza conclusi su internet, una dichiarazione che il consumatore può compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard sul sito web del commerciante e che egli riceverà per posta elettronica una conferma di ricevimento da parte del commerciante senza indugio.

5. Una dichiarazione che il consumatore può usare il modulo di recesso di cui alla parte B.

In caso di recesso valido, il professionista deve rimborsare entro quattordici giorni qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore. Il periodo per il rimborso decorre dalla ricezione della notifica di recesso. Il giorno della ricezione della notifica di recesso non è computato nel calcolo del periodo per il rimborso. Se l'ultimo giorno del periodo è festivo, è un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo.

Il professionista può vincolare il rimborso dei pagamenti alla condizione dell'avvenuta restituzione dei beni in questione.

Consigli per la formulazione:

1) Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, il testo tra parentesi dovrebbe leggere come segue:

per i contratti relativi alla prestazione di servizi, conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali: "giorno della conclusione del contratto o data in cui il consumatore riceve una copia del contratto firmato su un supporto durevole, se non è lo stesso giorno della conclusione del contratto".

2) Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, il testo tra parentesi dovrebbe leggere come segue:

per i contratti relativi alla prestazione di servizi, conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali: "data di conclusione del contratto o data in cui il consumatore riceve una copia del contratto firmato su un supporto durevole, se non è lo stesso giorno della conclusione del contratto".

3) Nei contratti a distanza dovrebbe essere

aggiunto il seguente testo:

a) ove il professionista consenta al consumatore di recedere dal contratto per e-mail: "o per e-mail";

b) ove il professionista consenta al consumatore di compilare il modulo di recesso in formato elettronico o su un sito web: "o sul nostro sito web."

4) Da inserire: nome, cognome e sede sociale del professionista. Nei contratti a distanza occorre indicare inoltre: indirizzo e-mail e/o sito web del professionista che potrà essere utilizzato dal consumatore per recedere dal contratto.

5) Ove il prezzo del bene restituito non sia superiore a 40 EUR, il testo tra parentesi dovrebbe leggere come segue: "a spese del consumatore."

Emendamento 198

Proposta di direttiva Allegato I – parte B

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>(compilare e restituire il presente modulo solo se desidera recedere dal contratto)</i>	–
Destinatario:	Destinatario: <i>(nome, cognome,, indirizzo sociale ed eventuale indirizzo e-mail del professionista)(*)</i>
Con la presente io/noi* notificiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei seguenti beni/servizi*	Con la presente io/noi* notificiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei seguenti beni/servizi*
Ordinato il*/ricevuto il*	Ordinato il (***):
<i>Nome</i> del/dei consumatore(i)	<i>Nome(i)</i> del/dei consumatore(i) (***):
<i>Indirizzo</i> del/dei consumatore(i)	<i>Indirizzo(i)</i> del/dei consumatore(i) (***):
Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è <i>notificato per iscritto</i>)	Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è <i>inviato in versione cartacea</i>) (***):
Data	Data (***):

(*) Da compilare a cura del professionista prima di trasmettere il modulo al consumatore.

(*) Cancellare la dicitura inutile.

(**) Cancellare la dicitura inutile.

() Da compilare a cura del consumatore.***

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) escludere o limitare la responsabilità del professionista per danni causati deliberatamente alla proprietà del consumatore o come risultato di una grave negligenza a seguito di un'azione o di un'omissione da parte del professionista;

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) conferire la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie derivanti dal contratto al giudice del luogo in cui è domiciliato il professionista, a meno che il giudice scelto sia anche quello del luogo in cui il consumatore è domiciliato;

Emendamento 202

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) rendere vincolante per il consumatore un obbligo soggetto a una condizione la cui realizzazione dipende esclusivamente dall'intenzione del professionista;

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) richiedere a un consumatore

l'acquisto di beni o servizi accessori non figuranti nel prezzo del contratto principale;

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) applicare spese contingenti, quali penalità imposte in caso di violazione delle clausole contrattuali, che siano chiaramente sproporzionate rispetto alle spese sostenute dal professionista a causa della violazione delle clausole;

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 - lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) escludere od ostacolare il diritto del consumatore di incaricare e autorizzare un terzo a concludere un contratto tra il consumatore e il professionista e/o adottare misure volte a portare alla conclusione di un contratto tra il consumatore e il professionista, o a facilitarla.

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

*(e) permettere al **commerciante** di **rescindere un contratto a tempo indeterminato** senza un preavviso ragionevole, **ad eccezione dei casi in cui il consumatore si sia reso gravemente inadempiente del contratto;***

*(e) permettere al **professionista** di **porre fine a una relazione contrattuale di durata indeterminata** senza un preavviso ragionevole, **tranne in caso di gravi motivi per agire in tal senso; ciò non pregiudica le clausole dei contratti di servizi finanziari se esiste un motivo valido, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare immediatamente***

l'altra parte contraente;

Emendamento 207

Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) consentire al *commerciante* di aumentare il prezzo concordato con il consumatore quando il contratto è stato concluso senza dare al consumatore il diritto di recedere dal contratto;

Emendamento

(g) *provvedere affinché il prezzo dei beni o di altri attivi sia fissato al momento della consegna o della fornitura o* consentire al *professionista* di aumentare il prezzo concordato con il consumatore quando il contratto è stato concluso senza dare al consumatore il diritto di recedere dal contratto ***se l'aumento di prezzo è troppo elevato rispetto al prezzo convenuto alla conclusione del contratto; ciò non pregiudica le clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione dei prezzi siano descritte esplicitamente;***

Emendamento 208

Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

(k) consentire al *commerciante* di modificare unilateralmente le condizioni del contratto incluse le caratteristiche del prodotto o servizio;

Emendamento

(k) consentire al *professionista* di modificare unilateralmente le condizioni del contratto incluse le caratteristiche del prodotto o servizio ***senza valido motivo specificato nel contratto stesso; ciò non pregiudica le clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse pagabile dal consumatore o da versare al consumatore o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere dal contratto con effetto immediato; ciò non pregiudica neanche le clausole con cui il professionista si riserva il diritto di***

modificare unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare il consumatore con un preavviso ragionevole e che il consumatore sia libero di porre fine alla relazione contrattuale;

Emendamento 209

**Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) autorizzare un professionista, qualora non siano disponibili i beni ordinati, a fornire beni equivalenti senza avere espressamente informato il consumatore su tale possibilità né sul fatto che il professionista deve farsi carico dei costi generati dal rinvio dei beni che il consumatore ha ricevuto conformemente al contratto se il consumatore esercita il diritto di recesso;

Emendamento 210

**Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il punto 1, lettera e) non si applica a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine, unilateralmente e senza preavviso, a un contratto a tempo indeterminato, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti.

soppresso

Emendamento 211

**Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) ai contratti di viaggi "tutto compreso" disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE";

Emendamento 212

**Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 4 – alinea**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il **punto 1, lettera k)** non si applica:

4. Il **punto 1, lettere e), g) e k)** non si applica:

Emendamento 213

**Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 4 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

(a) a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse pagabile dal consumatore o da versare al consumatore o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto;

soppressa

Emendamento 214

**Proposta di direttiva
Allegato III - paragrafo 4 - lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

(b) alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal

soppressa

commerciante;

Emendamento 215

Proposta di direttiva

Allegato III - paragrafo 4 - lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) alle clausole con cui il commerciante si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato a condizione che sia fatto obbligo al commerciante di informare il consumatore con un anticipo ragionevole e che il consumatore sia libero di recedere dal contratto.

soppressa